Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 14 ottobre 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1975, n. **1038.**

Regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, concernente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, che, in attuazione all'apposita delega contenuta nell'art. 3 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, detta norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Visto, in particolare, il secondo comma dell'art. 2 del predetto decreto presidenziale, il quale prevede l'emanazione di un regolamento di esecuzione che disciplini l'amministrazionee la contabilità degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria istituiti ai sensi dell'art. 1 del decreto medesimo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Decreta:

E' approvato il regolamento di esecuzione che disciplina l'amministrazione e la contabilità degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, in attuazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, annesso al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1975

LEONE

MORO — MARCORA — REALE — ANDREOTTI — COLOMBO — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 46

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 NOVEMBRE 1967, N. 1318, RECANTE « NORME PER IL RIORDINAMENTO DELLA SPERIMENTAZIONE AGRARIA ».

TITOLO I
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

Art. 1.
Comitato nazionale della sperimentazione agraria

Il comitato nazionale della sperimentazione agraria è convocato dal presidente, quando egli lo ritiene necessario o ne ha avuto richiesta da almeno cinque dei suoi componenti.

Art. 2.
Comitati regionali della sperimentazione agraria

I comitati regionali della sperimentazione agraria sono convocati dai rispettivi presidenti, quando essi lo ritengano necessario o ne hanno avuto richiesta da almeno tre dei rispettivi componenti.

Art. 3.
Comitati scientifici degli istituti di sperimentazione agraria

Il comitato scientifico di ciascun istituto di sperimentazione agraria si riunisce due volte all'anno per la preparazione dei programmi annuali di attività e della relazione annuale sulla attività svolta e sui risultati ottenuti dall'istituto. Esso è convocato, inoltre, dal presidente ogni qualvolta egli lo ritiene opportuno o ne ha avuto richiesta da almeno tre dei suoi componenti.

Art. 4.
Consiglio d'amministrazione

Il consiglio d'amministrazione si riunisce per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ed è convocato, inoltre, dal presidente, quando egli lo ritiene necessario o ne ha avuto richiesta da almeno tre dei suoi componenti o dal collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.
Riunioni e deliberazioni

Le riunioni dei comitati e del consiglio d'amministrazione, di cui agli articoli precedenti, sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 6.

Funzioni dei direttori delle sezioni specializzate

I direttori delle sezioni specializzate per la risicoltura di Vercelli e per la bachicoltura di Padova esercitano nei limiti della propria competenza le attribuzioni conferite dal presente regolamento ai direttori dei rispettivi istituti di appartenenza, attenendosi nell'attività sperimentale alle loro direttive.

TITOLO II
AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA'

Capo I
NORME COMUNI

Art. 7.

Scritture

Ciascun istituto tiene i seguenti libri:

1) registro delle reversali e dei mandati di pagamento distinti a seconda che si riferiscano alla gestione di competenza o a quella dei residui;

2) partitario delle entrate e delle spese costituito da schede per ogni capitolo ed articolo di bilancio. Le schede devono indicare, distintamente per la competenza ed i residui, gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa con le reversali ed i mandati di pagamento relativi;

3) registro dei residui attivi e passivi;

4) registro delle rendite e spese non finanziarie;

5) libro di magazzino per le merci, i materiali, i prodotti e le scorte, dei quali l'entrata e l'uscita devono essere comprovate dai buoni di carico e scarico rilasciati dalle persone appositamente delegate;

6) libro degli inventari distinto in categorie;

7) tutti gli altri libri necessari alle esigenze funzionali dell'istituto e delle annesse aziende agricole.

Art. 8.

Tenuta delle scritture

Le scritture sono tenute, con riferimento a ciascun anno finanziario, in modo da far risultare in ogni loro particolarità gli effetti degli atti amministrativi in relazione sia alla gestione di bilancio che alla situazione patrimoniale.

Art. 9.

Vidimazione dei libri delle scritture

Ciascun libro tenuto dall'istituto non può essere posto in uso, se non è stato prima numerato in ogni sua pagina e vidimato dal presidente e da un revisore dei conti, i quali con dichiarazione apposta a tergo dell'ultima pagina attestano il numero delle pagine di cui esso si compone.

Capo II
L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO

Sezione I. — *I beni*

Art. 10.

Classificazione dei beni

I beni degli istituti sono immobili e mobili.

I beni mobili sono di uso e di consumo.

I beni immobili ed i beni mobili di uso sono descritti in appositi inventari tenuti dall'ufficio amministrativo.

Art. 11.

Inventario dei beni immobili

L'inventario dei beni immobili contiene per ciascun bene le seguenti indicazioni:

a) numero progressivo di carico e classificazione di archivio;

b) ubicazione, denominazione, natura, qualità del bene ed uso al quale esso è destinato;

c) titolo di provenienza;

d) dati catastali e diversi;

e) servitù, pesi ed oneri di cui il bene è gravato;

f) valore iniziale ed eventuali successive variazioni;

g) eventuali redditi.

Art. 12.

Inventario dei beni mobili

L'inventario dei beni mobili contiene le seguenti indicazioni:

a) numero progressivo di carico;

b) luogo in cui si trova il bene;

c) denominazione e descrizione del bene secondo la diversa natura e specie;

d) quantità e numero;

e) classificazione (« nuovo », « usato », « fuori uso »);

f) valore;

g) estremi del buono di carico.

I beni mobili si iscrivono in inventario al prezzo di compravendita, o se acquistati in altro modo, al valore di stima o di mercato, sulla base dei buoni di carico emessi in duplice esemplare dal segretario amministrativo. Il numero di carico in inventario deve essere apposto in modo indelebile sui beni inventariati.

Per i beni di cui ai numeri 4), 5) e 6) dell'art. 13 sono tenuti inventari separati.

Art. 13.

Categorie dei beni mobili

I beni mobili, ai fini della loro iscrizione negli inventari, si distinguono nelle seguenti categorie:

1) mobili, arredi, macchine d'ufficio ed automezzi;

2) macchine e strumenti scientifici ed attrezzature tecniche;

3) macchine ed attrezzi agricoli ed oggetti diversi per le aziende agrarie;

4) bestiame (bovini, equini, suini, ovini, ecc.);

5) libri e pubblicazioni;

6) titoli e valori mobiliari.

Art. 14.

Inventario del bestiame

L'inventario del bestiame contiene le seguenti indicazioni:

a) azienda e luogo in cui il bestiame viene allevato;

b) specie (bovini, equini, suini, ecc.), razza e categoria (toro, vacca, manza, vitello, stallone, fattrice, puledro, verro, scrofa, magrone, ecc.);

c) numero progressivo di carico da applicare con fascetta metallica o tatuaggio all'orecchio;

d) valore dell'animale.

Il bestiame nato nella stalla nel corso dell'anno è preso in carico al momento della nascita e la sua valutazione viene fatta al momento della vendita o alla fine dell'anno.

Alla fine di ogni anno si procede alla ricognizione del bestiame esistente e si provvede all'aggiornamento delle stime.

La valutazione a fine anno del bestiame viene fatta dalla persona, alla quale è affidata la direzione dell'azienda agraria, d'intesa con il direttore dell'istituto di ricerca o con un suo incaricato.

Lo scarico del bestiame, in caso di morte o di macellazione obbligatoria, deve essere documentato con il prescritto certificato veterinario.

Art. 15.

Titoli e valori

I titoli e gli altri valori si iscrivono in inventario al prezzo di acquisto o in base a stima.

I titoli del debito pubblico e gli altri titoli a reddito fisso pubblici o privati si iscrivono al loro valore nominale con la indicazione della scadenza e del reddito.

Art. 16.

Custodia delle sedi degli istituti

La custodia dei locali delle sedi degli istituti e delle sezioni operative periferiche può essere affidata, con il loro consenso, ad impiegati appartenenti al ruolo degli uscieri, i quali per il particolare incarico fruiranno, in aggiunta al trattamento economico loro spettante, dell'alloggio gratuito di servizio.

La custodia dei locali, di cui al comma precedente, può essere altresì affidata a persona idonea in base a contratto di portierato.

Art. 17.

Custodia dei beni mobili

I beni mobili sono dati in consegna ad agenti responsabili con appositi inventari.

Gli agenti responsabili sono:

1) l'impiegato incaricato dal segretario amministrativo, per i beni esistenti presso la sede centrale dell'istituto di ricerca;

2) i direttori delle sezioni operative periferiche, per i beni esistenti presso di esse;

3) il responsabile della direzione dell'azienda agraria, per i beni esistenti presso di essa.

Gli inventari sono redatti in duplice esemplare, di cui uno è conservato dall'ufficio amministrativo e l'altro dall'agente responsabile.

Gli agenti sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in consegna fino a che non ne abbiano ottenuto regolare discarico.

In caso di sostituzione degli agenti responsabili la consegna dei beni ha luogo previa materiale ricognizione di essi e deve risultare da apposito processo verbale redatto con l'intervento del segretario amministrativo o di un suo delegato.

Art. 18.

Custodia dei titoli, dei valori e delle raccolte scientifiche

La custodia dei titoli e dei valori deve essere affidata allo istituto di credito che esplica il servizio di tesoreria.

Le raccolte scientifiche sono affidate a funzionari responsabili scelti dal direttore previa descrizione di esse in appositi registri.

Art. 19.

Scarico dei beni mobili

Lo scarico degli inventari dei beni mobili, perchè fuori uso, per perdita o per altra causa di forza maggiore, è disposto con deliberazione del consiglio di amministrazione dopo l'accertamento delle eventuali responsabilità dei consegnatari.

La deliberazione indica l'eventuale obbligo di reintegrazione o di risarcimento del danno a carico dei responsabili ed è portata a conoscenza dei consegnatari a cura dell'ufficio amministrativo.

L'ufficio amministrativo provvede all'aggiornamento delle scritture patrimoniali sulla base della deliberazione, di cui ai commi precedenti.

Art. 20.

Aggiornamento degli inventari dei beni mobili di uso

Ogni dieci anni si provvede alla ricognizione generale dei beni mobili di uso degli istituti anche ai fini della rivalutazione e dell'eventuale radiazione dei beni inservibili o fuori uso.

Art. 21.

Custodia dei beni mobili di consumo

I beni mobili di consumo sono dati in consegna, secondo le rispettive competenze, agli agenti responsabili di cui allo art. 17.

Le variazioni nella consistenza dei beni, di cui al comma precedente, sono seguite attraverso uno schedario analitico per quantità ed alla fine dell'esercizio il riepilogo delle rimanenze viene comunicato all'ufficio amministrativo.

Art. 22.

Chiusura annuale degli inventari

Gli inventari sono chiusi alla fine di ogni anno finanziario per la determinazioone delle singole consistenze ai fini della formazione del conto patrimoniale.

Sezione II. — *I contratti*

Art. 23.

Tipi di contratto

Gli istituti provvedono agli acquisti, alle forniture, alle permute, alle alienazioni, ai lavori, alle locazioni, ai trasporti ed ai servizi mediante contratti.

I contratti debbono essere preceduti, a scelta del consiglio di amministrazione, da pubblico incanto o da licitazione privata, ai quali possono essere sostituiti nei casi previsti dagli articoli 30 e 32 l'appalto concorso e la trattativa privata.

Art. 24.

Provviste in economia

Gli istituti, con le modalità prescritte dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento approvati con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, possono provvedere in economia a:

a) acquisti, riparazioni, manutenzione ed adattamento di mobili, utensili, strumenti, macchine d'ufficio, arredi e decorazioni di locali, riparazioni di autoveicoli ed acquisto di combustibili, lubrificanti ed altri materiali di consumo per tali mezzi;

b) illuminazione e riscaldamento di locali sia in via ordinaria che straordinaria;

c) manutenzione degli immobili e degli impianti fissi;

d) provviste di reagenti chimici, vetrerie, accessori vari e combustibili per i laboratori, nonchè materiali di pulizia;

e) trasporti, spedizioni e noli di vettura a trazione meccanica od animale;

f) acquisti e riparazioni di oggetti scientifici, macchine, strumenti, collezioni e suppellettili scientifiche;

g) spese di cancelleria, stampa, litografia;

h) spese inerenti alla pubblicazione di annali, riviste, monografie, estratti, bollettini;

i) acquisto di volumi e pubblicazioni in genere nonchè abbonamenti a periodici;

l) acquisto di semi, piante, concimi ed altre spese necessarie alla sperimentazione agraria;

m) acquisto di anticrittogamici ed antiparassitari;

n) acquisto e manutenzione di utensili, attrezzi e macchine agricole;

o) acquisto di seme bachi, api vive selezionate, e materiale vario per la sperimentazione relativa alla zoologia agraria;

p) bestiame, foraggi, mangimi e quant'altro sia necessario per provvedere alla sperimentazione zootecnica;

q) spese per noleggio calcolatori elettronici ed altre apparecchiature necessarie per l'elaborazione di dati sperimentali;

r) macchine fotografiche e cinematografiche e relativo materiale;

s) spese inerenti alla progettazione, costruzione di prototipi di macchine agricole ed attrezzature tecniche varie.

Art. 25.

Capitolati d'oneri

Gli istituti, con deliberazione del consiglio d'amministrazione su proposta del presidente, possono adottare un unico capitolato generale o distinti capitolati particolari d'oneri per i vari tipi di contratto.

Art. 26.

Lavori e forniture continuativi

I lavori e le forniture continuativi e riguardanti un unico oggetto non possono essere ripartiti in lotti per la stipulazione di più contratti, a meno che il consiglio d'amministrazione con deliberazione motivata non ritenga la ripartizione più vantaggiosa per l'istituto.

Art. 27.

Cauzioni e fidejussioni

Ciascun partecipante alla gara deve costituire presso l'istituto di credito che espleta il servizio di cassa, a garanzia della propria offerta, una cauzione provvisoria in contanti o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e di importo non inferiore al cinque per cento del valore complessivo del contratto.

La cauzione provvisoria dell'aggiudicatario, all'atto della stipulazione del contratto, si tramuta in definitiva ed è vincolata fino alla completa esecuzione a garanzia delle obbligazioni assunte. Le altre cauzioni provvisorie sono restituite senza nessun interesse ai partecipanti alla gara non aggiudicatari.

L'aggiudicatario può sostituire la cauzione definitiva con una fidejussione di pari importo e durata, prestata da un istituto di credito di diritto pubblico o da una banca di interesse nazionale.

Art. 28.

Pubblico incanto

Il pubblico incanto avviene mediante asta pubblica indetta con avviso da affiggere negli albi dell'istituto e delle sue sezioni periferiche e da pubblicare in uno o più giornali quotidiani almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la gara.

La gara viene fatta per mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo massimo o minimo prestabilito ed indicato in una scheda segreta oppure per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta.

L'avviso d'asta deve indicare le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione per la gara relativamente alla partecipazione, allo svolgimento ed all'aggiudicazione, nonchè l'importo della cauzione provvisoria.

Art. 29.
Licitazione privata

La licitazione privata ha luogo previo invio, alle persone ritenute idonee, di uno schema di atto, in cui sono descritti l'oggetto del contratto e le sue condizioni generali e speciali, con invito a restituirlo munito della propria sottoscrizione e con l'offerta del prezzo per il quale si è disposti ad eseguire il contratto o con l'indicazione del miglioramento del prezzo base eventualmente prestabilito.

Art. 30.
Appalto concorso

L'appalto concorso ha luogo, per i lavori e le forniture che richiedono una speciale competenza scientifica, tecnica o artistica, su deliberazione motivata del consiglio d'amministrazione, il quale stabilisce anche i criteri di massima per la presentazione dei progetti tecnici con le condizioni di loro esecuzione e sceglie le persone ritenute idonee sulla base di eventuali pareri di esperti appartenenti alle pubbliche amministrazioni.

Le persone prescelte sono invitate con lettera raccomandata a presentare il progetto dell'opera o della fornitura con le relative condizioni di esecuzione, secondo i criteri di massima di cui al comma precedente. Non spetta alcun compenso o rimborso di spese per la compilazione dei progetti presentati.

Art. 31.
Aggiudicazione

All'esame delle offerte procede una commissione nominata dal presidente dell'istituto e composta dal direttore, che la presiede, dal segretario amministrativo e da un direttore di sezione operativa nonchè, per l'appalto concorso, da due esperti. Alle operazioni della commissione deve essere invitato un componente del collegio dei revisori dei conti.

La commissione procede all'esame delle offerte per il pubblico incanto e la licitazione privata nel giorno stabilito in seduta pubblica, previa apertura dei plichi che le contengono, e dichiara l'aggiudicazione al miglior offerente.

La commissione procede all'esame dei progetti per l'appalto concorso nel giorno stabilito, previa apertura dei plichi che li contengono, e sceglie il progetto preferibile con riferimento agli elementi tecnici ed economici.

La commissione redige processo verbale di tutte le operazioni e le trasmette al direttore dell'istituto per i successivi adempimenti

Art. 32.
Trattativa privata

E' ammessa la trattativa privata:

1) quando il pubblico incanto o la licitazione privata siano andati deserti o vi siano fondati motivi per ritenere che se si esperissero nuovamente andrebbero ugualmente deserti;

2) per l'acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o la cui natura non consente di promuovere il concorso di pubbliche offerte;

3) per l'acquisto di macchine, strumenti ed oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;

4) per l'acquisto o la locazione di immobili da destinare a servizi dell'istituto;

5) per acquisti o forniture da effettuarsi all'estero;

6) quando si tratta di contratti da cui derivi un'entrata di importo non superiore a L. 20.000.000 o una spesa di importo non superiore a L. 10.000.000, se il consiglio d'amministrazione ritiene, con deliberazione motivata, di non provvedervi con pubblico incanto o con licitazione privata;

7) quando l'urgenza ed altre eccezionali circostanze non consentano di eseguire utilmente la forma dell'incanto e della licitazione.

Art. 33.
Stipulazione dei contratti

I contratti sono stipulati dal presidente o da persona da lui delegata, in forma pubblica o privata, secondo le leggi vigenti.

I contratti a trattativa privata sono stipulati:

a) per mezzo di scrittura privata;

b) per mezzo di assunzione di obbligazione sottoscritta in calce al capitolato;

c) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso commerciale, quando sono conclusi con ditte commerciali, delle quali devono essere indicate le persone autorizzate a riscuotere e quietanzare.

I contratti soggetti ad approvazione, a norma dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, sono iscritti, dopo la stipulazione, nell'apposito registro cronologico a cura del segretario amministrativo.

Art. 34.
Esecuzione dei contratti

L'amministrazione dell'istituto provvede all'esecuzione dei contratti stipulati e, se necessario, approvati.

Il privato contraente è obbligato ad assoggettarsi, alle stesse condizioni e fino a concorrenza del quinto del prezzo pattuito, agli aumenti o alle diminuzioni dei lavori o delle forniture che si rendono necessari nel corso dell'esecuzione del contratto. Egli, se gli aumenti o le diminuzioni eccedono tale limite, può chiedere la risoluzione del contratto ed ha diritto al pagamento delle opere, dei lavori e delle forniture eseguiti.

I pagamenti in acconto sul prezzo sono fatti soltanto in ragione dei lavori eseguiti, dei servizi prestati e della merce fornita, salvo che si tratti di imprese di notoria importanza che non accettano incarichi o commesse senza anticipazione di parte del prezzo. I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto ed a rilasciare quietanza sono validamente eseguiti, se non è stata notificata allo istituto in tempo utile e nelle fome previste dalla legge la revoca del mandato.

Art. 35.
Collaudi

Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo secondo le modalità stabilite nel contratto.

Il collaudo è effettuato da uno o più esperti nominati dal presidente o, se l'importo dei lavori o della fornitura supera la somma di trenta milioni di lire, da una commissione nominata dal consiglio d'amministrazione. La persona che ha diretto o sorvegliato i lavori non può partecipare al collaudo.

Capo III
La contabilità

Sezione I. — *Il bilancio di previsione*

Art. 36.
Gestione finanziaria

La gestione finanziaria degli istituti si svolge in base al bilancio di previsione relativo a ciascun anno finanziario, che indica le entrate che si prevede di accertare e le spese che possono essere impegnate in tale anno.

La chiusura dei conti, per la riscossione delle entrate accertate ed il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre, è protratta al 31 gennaio successivo.

Art. 37.
Oggetto del bilancio di previsione

Tutte le entrate devono essere iscritte nel loro intero ammontare, senza alcuna riduzione per eventuali spese di riscossione o di qualsiasi altra natura

Tutte le spese devono essere iscritte per il loro intero ammontare, senza riduzioni per qualsiasi concomitante entrata.

Il presunto avanzo o disavanzo di amministrazione dell'anno finanziario immediatamente precedente a quello cui il bilancio si riferisce deve essere iscritto come prima voce delle entrate o delle spese. L'ammontare complessivo delle spese previste deve essere contenuto entro i limiti dell'ammontare complessivo delle entrate iscritte. L'ammontare delle spese correnti non può superare quello delle corrispondenti entrate.

Non sono consentite gestioni di alcun genere fuori bilancio.

Art. 38.

Classificazione delle entrate e delle spese

Le entrate e le spese nel bilancio di previsione sono classificate nei titoli di cui ai commi seguenti.

Al titolo I sono imputate, come « Entrate e spese correnti », le entrate e le spese ricorrenti per il funzionamento dell'istituto.

Al titolo II sono imputati, come « Entrate e spese in conto capitale », i movimenti finanziari che determinano corrispondenti variazioni nella consistenza dei beni immobili e degli impianti fissi o nei debiti e crediti non riguardanti la gestione dei residui.

Al titolo III sono imputate, come « Entrate e spese per partite di giro », le entrate e le spese per conto terzi e gli analoghi movimenti finanziari.

Al titolo IV sono imputate le contabilità speciali istituite per le aziende agrarie o per le gestioni, le cui entrate e spese devono essere tenute distinte da quelle riguardanti la gestione normale. Sono iscritti nelle contabilità speciali gli stanziamenti corrispondenti ai totali delle entrate e delle spese attinenti alla conduzione di ciascuna azienda agraria escluse quelle relative a particolari programmi di attività sperimentale. L'eventuale avanzo o disavanzo di gestione delle aziende agrarie, complessivamente considerato, è stanziato separatamente nella parte corrente del bilancio.

Ciascun titolo è ripartito in capitoli secondo la natura degli stanziamenti. I capitoli riguardanti entrate e spese correnti che incidono sul patrimonio netto sono contraddistinti con apposito asterisco.

Art. 39.

Preparazione e variazioni del bilancio di previsione

Il bilancio di previsione è preparato a cura del segretario amministrativo, sulla base delle direttive del direttore dello istituto, tenendo conto, con riferimento alle entrate ed alle spese rispettivamente accertate ed impegnate nell'anno in corso ed in quello precedente, delle presumibili entrate e delle spese da sostenere per il funzionamento dell'istituto e per le attività programmate dagli organi competenti. Gli stanziamenti proposti sono confrontati con quelli iniziali del bilancio di previsione dell'anno finanziario in corso.

Lo schema di bilancio di previsione, corredato di una relazione illustrativa del presidente, è sottoposto entro il 15 ottobre al collegio dei revisori dei conti, che entro il 30 successivo presenta la propria relazione al consiglio di amministrazione.

Le variazioni al bilancio di previsione sono adottate con lo stesso procedimento e non possono prevedere storni di fondi dai residui agli stanziamenti di competenza e viceversa.

Art. 40.

Fondo di riserva per le spese

E' iscritto in apposito capitolo un fondo di riserva non superiore al dieci per cento dell'ammontare delle spese correnti per eventuali aumenti degli stanziamenti di bilancio riguardanti spese impreviste ed indifferibili.

I prelievi dal fondo di riserva e le iscrizioni ai competenti capitoli di spesa sono disposti con deliberazione motivata del consiglio d'amministrazione da comunicare al Ministero della agricoltura e delle foreste.

Art. 41.

Bilancio di previsione delle sezioni specializzate

Le sezioni specializzate per la risicoltura di Vercelli e per la bachicoltura di Padova hanno appositi bilanci di previsione distinti da quello del rispettivo istituto di appartenenza.

Il bilancio di previsione della sezione specializzata è preparato dal suo direttore ed è sottoposto ad ogni altra norma della presente sezione.

Sezione II. — *Le entrate*

Art. 42.

Accertamento delle entrate

L'accertamento delle entrate avviene con l'acquisizione del titolo che conferisce all'istituto il diritto di riscuotere la somma relativa.

Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dello anno finanziario costituiscono i residui attivi e vengono comprese tra le attività dello stato patrimoniale.

Art. 43.

Riscossione delle entrate

La riscossione delle entrate avviene mediante reversale di incasso emessa a favore dell'istituto di credito incaricato del servizio di cassa.

Le reversali, sottoscritte dal presidente o per sua delega dal direttore e controfirmate dal segretario amministrativo, sono numerate progressivamente e devono contenere l'indicazione:

a) dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono;

b) del capitolo di competenza o dei residui al quale viene imputata l'entrata;

c) delle generalità del debitore;

d) della causale della riscossione;

e) dell'importo in cifre ed in lettere della somma da riscuotere;

f) della data di emissione.

L'istituto di credito incaricato del servizio di cassa rilascia quietanza liberatoria da distaccarsi da apposito bollettario con matrice a ricalco numerato e vidimato a norma dell'art. 9.

Art. 44.

Versamento di entrate varie

Le somme riscosse a qualsiasi titolo da dipendenti dello istituto appositamente autorizzati dal direttore devono essere versate all'istituto di credito incaricato del servizio di cassa periodicamente e comunque non appena l'importo riscosso raggiunge le cinquantamila lire.

I dipendenti autorizzati a norma del comma precedente sono forniti di un bollettario con matrici a ricalco, numerato e vidimato a norma dell'art. 9, dal quale vengono staccate le ricevute per le somme riscosse.

Art. 45.

Entrate delle sezioni specializzate

Le entrate delle sezioni specializzate per la risicoltura di Vercelli e per la bachicoltura di Padova sono costituite dai contributi concessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da enti e da privati per il loro funzionamento, per il potenziamento delle loro attrezzature e per particolari studi e ricerche, nonchè dai redditi patrimoniali dei beni ad esse assegnati per i loro compiti.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'assegnare il contributo finanziario agli istituti sperimentali per la zoologia di Firenze e per la cerealicoltura di Roma, determina la quota da destinare al funzionamento delle rispettive sezioni specializzate.

Sezione III. — *Le spese*

Art. 46.

Impegni di spesa

Gli impegni di spesa ordinaria si riferiscono all'anno finanziario in corso. Gli impegni di spesa continuativa o ricorrente o straordinaria possono riferirsi a più anni finanziari, ma deve essere indicata la parte di competenza di ciascun anno nei limiti dei cui stanziamenti devono essere contenuti i pagamenti.

Le spese impegnate e non pagate entro l'anno finanziario costituiscono i residui passivi e vengono comprese fra le passività dello stato patrimoniale.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, il consiglio di amministrazione può delegare il presidente ad assumere impegni di spesa entro il limite massimo di L. 5.000.000 (cinque milioni) per ciascuna ordinazione.

Art. 47.

Registrazione degli impegni di spesa

Gli impegni di spesa vengono annotati in apposito registro previo esame della relativa documentazione.

A fianco di ciascun impegno vengono annotate le eventuali variazioni con l'indicazione delle ragioni che le hanno determinate.

Art. 48.
Liquidazione delle spese

La liquidazione delle spese è fatta dall'ufficio amministrativo dell'istituto o dalla persona preposta alla direzione della sezione periferica o dell'azienda agraria sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi concernenti il diritto del creditore.

Art. 49.
Ordinazione delle spese

L'ordinazione delle spese è disposta con mandati di pagamento sottoscritti dal presidente e controfirmati dal segretario amministrativo o da chi li sostituisce ed emessi a carico dello istituto di credito incaricato del servizio di cassa. I mandati di pagamento delle sezioni specializzate per la risicoltura di Vercelli e per la bachicoltura di Padova sono sottoscritti dal rispettivo direttore e controfirmati dall'addetto alla loro contabilità.

Art. 50.
Mandati di pagamento

I mandati di pagamento devono contenere l'indicazione:

a) dell'anno finanziario;

b) del capitolo di competenza o dei residui al quale è imputata la spesa;

c) della somma netta in cifre ed in lettere da pagare, del suo importo lordo e delle singole ritenute;

d) delle generalità del creditore e delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere per suo conto ed a rilasciare quietanza;

e) della causale della spesa;

f) della data di emissione;

g) della residua disponibilità di fondi sul relativo stanziamento del capitolo.

I mandati di pagamento sono resi esigibili in contanti oppure, secondo le indicazioni del creditore, con accreditamento in conto corrente postale o bancario, con commutazione in vaglia del Tesoro o vaglia cambiario, con assegno bancario non trasferibile.

Art. 51.
Documenti giustificativi

Ad ogni mandato di pagamento sono allegati:

a) i documenti o le attestazioni comprovanti la regolare esecuzione dei lavori o delle forniture o dei servizi;

b) i documenti di liquidazione della spesa;

c) i buoni di carico dei beni mobili di uso, al cui acquisto si riferisce la spesa.

I documenti relativi alle spese che non vengono pagate in unica soluzione sono allegati al primo mandato, al quale è fatto riferimento nei mandati successivi.

Art. 52.
Spese delle sezioni specializzate

Le spese delle sezioni specializzate, di cui all'art. 45, sono costituite da tutti i pagamenti relativi alla gestione patrimoniale dei beni ad esse assegnati e dalle erogazioni di fondi disposte in relazione al funzionamento delle sezioni medesime.

Sezione IV. — *Servizio di cassa, fondi e conti particolari*

Art. 53.
Servizi di cassa

Il servizio di cassa dell'istituto è affidato ad un istituto di credito di notoria solidità con deliberazione del consiglio di amministrazione ed in base a convenzione.

Sono stipulate apposite convenzioni e sono tenute separate contabilità per le sezioni specializzate.

Art. 54.
Fondo di economato

E' istituito a disposizione del segretario amministrativo o di altro dipendente appositamente delegato per le piccole spese correnti un fondo di economato di ammontare determinato annualmente con deliberazione del presidente.

Il fondo di economato è reintegrato periodicamente mediante mandati di rimborso da imputare ai singoli capitoli del bilancio di previsione secondo la natura di ciascuna spesa. Il responsabile della gestione del fondo di economato tiene un apposito registro.

Art. 55.
Fondi di anticipazione

Sono posti a disposizione delle persone preposte alla direzione delle sezioni operative periferiche, entro i limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione e su proposta del direttore dell'istituto, fondi di anticipazione per far fronte alle spese correnti di funzionamento.

I pagamenti a carico dei fondi di anticipazione sono disposti dalla persona preposta alla direzione della sezione mediante assegni a favore dei creditori ovvero a favore di se stessa, quando occorre provvedere immediatamente in contanti.

Le somme accreditate a titolo di anticipazione o riscosse a norma dell'art. 43, nonchè i pagamenti eseguiti a carico del fondo di anticipazione sono cronologicamente registrati in apposito registro di cassa.

Art. 56.
Conti correnti di corrispondenza delle sezioni periferiche

L'istituto può aprire presso un istituto di credito locale per ciascuna delle proprie sezioni operative periferiche un conto corrente di corrispondenza, nel quale devono essere versate le entrate riscosse dai rispettivi dipendenti a norma dell'art. 44 ed i fondi di anticipazione posti a disposizione a norma dello art. 55.

Le entrate riscosse dai dipendenti e versate nel conto corrente di corrispondenza non possono essere utilizzate per le esigenze delle sezioni senza l'autorizzazione del direttore dello istituto.

Il trasferimento all'istituto di credito incaricato del servizio di cassa delle somme versate nel conto corrente di corrispondenza è disposto dal direttore dell'istituto con apposita reversale su proposta del segretario amministrativo.

Art. 57.
Conti correnti di corrispondenza delle aziende agrarie

E' istituito presso un istituto di credito di notoria solidità per ciascuna azienda agraria un apposito conto corrente di corrispondenza, nel quale sono versati i proventi della gestione e le somme somministrate dall'istituto a titolo di anticipazione.

La persona preposta alla direzione della sezione periferica ed il responsabile dell'azienda provvedono alle spese secondo le istruzioni del direttore dell'istituto impartite in conformità delle direttive eventualmente stabilite dal consiglio d'amministrazione.

I pagamenti a carico del conto corrente di corrispondenza sono disposti dal responsabile dell'azienda agraria, nei limiti stabiliti dal direttore dell'istituto, mediante assegni bancari o altri ordinativi a favore dei creditori ovvero a favore di se stesso, quando occorre provvedere immediatamente in contanti.

Le somme eccedenti le necessità dell'azienda agraria sono trasferite dal conto corrente di corrispondenza all'istituto di credito incaricato del servizio di cassa.

Art. 58.
Rendiconto delle anticipazioni

I responsabili dei fondi di anticipazione presentano allo istituto, entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza di ogni trimestre o quando le spese abbiano raggiunto i due terzi dell'anticipazione, il rendiconto delle somme accreditate e incassate o pagate con allegati gli ordinativi di spesa ed i relativi titoli giustificativi e l'estratto conto dell'istituto di credito.

Il rendiconto è presentato in doppio esemplare, uno dei quali munito del visto di regolarità del segretario amministrativo è restituito al responsabile del fondo di anticipazione, che viene reintegrato delle eventuali diminuzioni.

Art. 59.
Situazione dei fondi di anticipazione

L'ufficio amministrativo, in base ai rendiconti trimestrali dei fondi di anticipazione riscontrati regolari, imputa le entrate e le spese ai corrispondenti capitoli del bilancio di previsione.

L'ufficio amministrativo cura su apposito conto intestato a ciascun assegnatario la registrazione delle somme corrisposte a titolo di anticipazione ed annota a discarico di esse l'importo dei rendiconti riscontrati regolari.

L'ufficio amministrativo, trascorso un mese dalla scadenza di ogni trimestre, segnala al direttore dell'istituto per i provvedimenti di competenza le anticipazioni per le quali non risultano pervenuti i rendiconti.

Art. 60.
Rendiconti delle aziende agrarie

Il responsabile dell'azienda agraria presenta all'istituto in duplice esemplare, entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza di ogni trimestre, il rendiconto della gestione aziendale corredato dei documenti giustificativi e controfirmato dal direttore della sezione da cui l'azienda dipende.

Il segretario amministrativo restituisce al responsabile dell'azienda agraria uno degli esemplari del rendiconto munito del visto di regolarità.

Sezione V. — *Il conto consuntivo*

Art. 61.
Composizione del conto consuntivo

Il conto consuntivo degli istituti si compone del rendiconto finanziario, del conto economico e dello stato patrimoniale.

I conti consuntivi delle sezioni specializzate della risicoltura di Vercelli e della bachicoltura di Padova sono allegati ai conti consuntivi dei rispettivi istituti di appartenenza.

Al conto consuntivo degli istituti sono allegati i rendiconti delle contabilità speciali delle singole aziende agrarie.

Art. 62.
Rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario espone, in corrispondenza delle voci del bilancio di previsione, le entrate e spese delle gestioni.

Nel rendiconto sono indicati in particolare:

per la competenza:

a) le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno finanziario e le previsioni definitive;

b) le entrate accertate e le spese impegnate;

c) le somme riscosse e pagate;

d) le somme da riscuotere e da pagare;

e) le differenze in più o in meno tra accertamenti ed impegni e le correlative previsioni definitive;

per i residui:

a) la consistenza dei residui all'inizio dell'anno finanziario;

b) le variazioni in più o in meno intervenute a seguito degli accertamenti;

c) le somme riscosse e pagate;

d) le somme da riscuotere e da pagare.

Nel rendiconto sono anche dimostrati:

a) gli incassi ed i pagamenti fatti nell'anno complessivamente in conto competenze ed in conto residui nonchè l'avanzo ed il disavanzo di cassa finali;

b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e da pagare alla chiusura dell'anno finanziario;

c) l'avanzo ed il disavanzo di amministrazione.

Al conto consuntivo è allegato un elenco analitico delle somme rimaste da riscuotere e da pagare con l'indicazione per ciascuna somma del creditore o debitore, dell'oggetto della entrata e della spesa.

Art. 63.
Conto economico

Il conto economico espone le entrate e le uscite finanziarie che si risolvono in aumento o in diminuzione del patrimonio netto, nonchè le variazioni apportate nei residui per riaccertamento e le variazioni patrimoniali fuori bilancio in aumento o in diminuzione.

I saldi del conto economico e dello stato patrimoniale devono concordare.

Art. 64.
Stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale indica distintamente e nel complesso la consistenza delle attività e passività componenti il patrimonio al principio dell'anno finanziario, le variazioni intervenute durante l'anno nelle singole voci dell'attivo o del passivo, anche a seguito di entrate e uscite di natura non finanziaria.

Il saldo dello stato patrimoniale rappresenta l'ammontare del patrimonio netto alla fine dell'esercizio. La differenza in più o in meno rispetto al patrimonio netto esistente alla fine del precedente anno finanziario rappresenta l'utile o la perdita di esercizio.

Art. 65.
Preparazione del conto consuntivo

Il conto consuntivo è preparato a cura del segretario amministrativo entro il 20 febbraio successivo alla chiusura dello anno finanziario ed è comunicato con una relazione del presidente sugli aspetti salienti della gestione al collegio dei revisori dei conti, che prepara entro quindici giorni dalla comunicazione la propria relazione.

Il conto consuntivo è deliberato entro il 15 marzo all'esame del consiglio di amministrazione ed è quindi trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste unitamente alla deliberazione relativa, alle relazioni del presidente e del collegio dei revisori dei conti nonchè alla relazione del comitato scientifico sull'attività svolta e sui risultati ottenuti.

Art. 66.
Rettifica al bilancio di previsione

Si provvede, in base al conto consuntivo deliberato, alla eventuale rettifica dell'avanzo o del disavanzo indicato presuntivamente nel bilancio di previsione dell'anno finanziario in corso.

Art. 67.
Riduzione ed eliminazione dei residui attivi

I residui attivi possono essere ridotti ed eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenere la riscossione.

Le variazioni per eliminazione o riduzione devono formare oggetto distintamente per capitoli di apposito elenco da allegare con le deliberazioni del consiglio di amministrazione al conto consuntivo.

Art. 68.
Conservazione dei residui passivi

I residui passivi sono conservati non oltre il secondo anno finanziario successivo a quello in cui è stata impegnata la spesa. Essi tuttavia possono essere mantenuti in bilancio:

a) quando derivano da somme corrisposte da amministrazioni, enti o privati per particolari studi, ricerche od attività e non sono state erogate in tutto o in parte alla fine dell'esercizio;

b) quando il mantenimento di essi trovi giustificazione in controversie giudiziali od extra giudiziali non ancora definite.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1976.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato della motovedetta « CP 2029 », in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968 che detta le norme di attuazione del decreto presidenziale n. 585 del 6 marzo 1968;

Visto il decreto presidenziale n. 1199 del 13 dicembre 1973;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

La motovedetta «CP 2029», affidata in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto, per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, viene iscritta nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° aprile 1976.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1976

LEONE

FORLANI — GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1976
Registro n. 24 *Difesa, foglio n.* 208

(10976)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1976.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato delle motovedette costiere «CP 2030» e «CP 2031», in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968 che detta le norme di attuazione del decreto presidenziale n. 585 del 6 marzo 1968;

Visto il decreto presidenziale n. 1199 del 13 dicembre 1973;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

Le motovedette costiere «CP 2030» e «CP 2031», affidate in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto, per compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, vengono iscritte nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere, rispettivamente, dal 15 aprile 1976 e dal 1° maggio 1976.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1976

LEONE

FORLANI — GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1976
Registro n. 24 *Difesa, foglio n.* 209

(10977)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1976.

Sostituzione di un componente il Consiglio superiore delle miniere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 73, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere, modificato dall'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 198 e dall'art. 2, capoverso, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

Visto il proprio decreto 10 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1974, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 165, concernente la composizione del consiglio per il triennio decorrente dalla data del decreto stesso;

Vista la lettera n. 12968 in data 13 maggio 1976, con la quale il Ministero delle finanze ha designato a far parte del predetto consiglio il dott. ing. Emilio De Ruvo in sostituzione del prof. dott. Ugo Calderoni, collocato a riposo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. ing. Emilio De Ruvo è chiamato a far parte del Consiglio superiore delle miniere, come rappresentante del Ministero delle finanze, in sostituzione del prof. dott. Ugo Calderoni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1976

LEONE

DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1976
Registro n. 9 Industria, foglio n. **145**

(10698)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1976.

Modificazione al decreto ministeriale 17 settembre 1971 concernente concessione di un contributo straordinario al comune di Lungro per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

E

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 17 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1971, con il quale il comune di Lungro è stato autorizzato a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo sul rateo di ammortamento del mutuo medesimo;

Considerato che l'art. 5 del suddetto decreto ha subordinato il pagamento del contributo alla dimostrazione dei lavori eseguiti, da effettuarsi mediante produzione di stati di avanzamento;

Considerato che in base alle norme istitutive della Cassa depositi e prestiti il contributo da parte delle amministrazioni concedenti deve essere corrisposto a decorrere dall'inizio dell'ammortamento del prestito, in corrispondenza del periodo nel quale devono essere versate le rate di ammortamento da parte degli enti mutuatari;

Ritenuta la necessità di modificare il suddetto decreto sopprimendone l'art. 5;

Decreta:

L'art. 5 del decreto interministeriale 17 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1971, è soppresso.

Roma, addì 30 aprile 1976

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *agosto* 1976
Registro n. 20 *Giustizia, foglio n.* 260

(10920)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1976.

Determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per i coadiutori giudiziari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 della legge 16 giugno 1951, n. 621, contenente modifiche al sistema contributivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Visto l'ordinamento degli ufficiali giudiziari, degli aiutanti ufficiali giudiziari e dei coadiutori giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato con leggi 29 novembre 1971, n. 1048, 15 novembre 1973, n. 734 e 12 luglio 1975, n. 322;

Visto l'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, concernente il diritto degli assistiti dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti statali e dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico all'assistenza sanitaria diretta opzionale;

Ritenuto necessario fissare la base imponibile ai fini della commisurazione dei contributi dovuti, per i coadiutori giudiziari, all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione del contributo riguardante l'assistenza sanitaria, dovuto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, per i coadiutori giudiziari, si prendono a base i seguenti elementi:

a) l'importo della prima classe di stipendio spettante all'impiegato della carriera esecutiva dello Stato avente la qualifica di « coadiutore » e degli aumenti previsti dal secondo comma dell'art. 178 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, nel testo introdotto dall'art. 6 della legge 12 luglio 1975, n. 322 e del corrispondente assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734;

b) la gratificazione annuale prevista dall'art. 177 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, nel testo introdotto dall'art. 6 della legge 12 luglio 1975, n. 322;

c) l'indennità integrativa speciale prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni o integrazioni nella misura prevista di volta in volta per i dipendenti dello Stato;

d) la quota dell'aggiunta di famiglia di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ipotesi unica di personale avente a carico il coniuge ed un figlio minorenne di età superiore a 14 anni e con sede di servizio in comune con popolazione compresa fra 600.000 e 699.999 abitanti, con le modifiche apportate dalla legge 31 luglio 1975, n. 364;

e) una somma per competenze accessorie pari al 5 per cento dell'emolumento indicato al precedente punto *a*).

Art. 2.

La base imponibile ai fini del versamento dei contributi dovuti al fondo di previdenza e credito amministrato dall'E.N.P.A.S. è determinata nella misura dello 80 per cento dei compensi di cui al punto *a*) del precedente art. 1.

Art. 3.

Il versamento dei contributi è effettuato direttamente dal Ministero di grazia e giustizia all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali anche per la parte a carico dei coadiutori giudiziari, con le modalità previste dalle norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 1° agosto 1975.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1976
Registro n. 9 *Lavoro, foglio n.* 12

(11039)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantasei società cooperative

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1976 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa agricola Biadene, in Biadene di Montebelluna (Treviso), costituita per rogito di Francia in data 9 febbraio 1959, rep. n. 2402, reg. soc. n. 3311;

2) società cooperativa agricola S. Daniele di Carpesica, in Carpesica di Vittorio Veneto (Treviso), costituita per rogito Fiorentini in data 4 febbraio 1961, rep. n. 20372 reg. soc. n. 3722;

3) società cooperativa agricola CO.RI.A.T., in Montebelluna (Treviso), costituita per rogito di Francia in data 13 settembre 1963, rep. n. 16132, reg. soc. n. 4187;

4) società cooperativa edilizia Palladio, in Montebelluna (Treviso), costituita per rogito Malabotta in data 27 maggio 1967, rep. n. 27900, reg. soc. n. 4785;

5) società cooperativa agricola S. Francesco, in Paderno di Ponzano (Treviso), costituita per rogito di Francia in data 22 febbraio 1961, rep. n. 6140, reg. soc. n. 4101;

6) società cooperativa agricola S. Alfonso, in Refrontolo (Treviso), costituita per rogito Chiavacci in data 30 agosto 1960, rep. n. 19448, reg. soc. n. 3564;

7) società cooperativa Agricola, in San Fior di Sotto (Treviso), costituita per rogito Aggio in data 29 settembre 1961, repertorio n. 11248, reg. soc. n. 3717;

8) società cooperativa edilizia Vittoriese, in Vittorio Veneto (Treviso), costituita per rogito Iosa in data 24 aprile 1964, rep. n. 2090, reg. soc. n. 4296;

9) società cooperativa C.E.D.A.P. - Cooperativa edilizia dipendenti amministrazione provinciale, in Verona, costituita per rogito Machiné in data 24 febbraio 1955, rep. n. 2833, reg. società n. 3745;

10) società cooperativa Centro della cooperazione agricola veronese - CE.C.A.V., in Verona, costituita per rogito Peres in data 18 febbraio 1963, rep. n. 33522, reg. soc. n. 4933;

11) società cooperativa edilizia tra ferrovieri dello Stato - C.O.E.F.E.R.S. di Verona, in Verona, costituita per rogito Beghini in data 22 giugno 1953, rep. n. 581, reg. soc. n. 3498;

12) società cooperativa edilizia Costruzione case sinistrate, in Verona, costituita per rogito Zamboni in data 13 maggio 1946, rep. n. 5690, reg. soc. n. 2329;

13) società cooperativa edilizia Dante Veronese, in Verona, costituita per rogito Mazzotta in data 12 aprile 1963, rep. n. 55310, reg soc. n. 5135;

14) società cooperativa edilizia De Amicis - B. Venezia, in Verona, costituita per rogito Peres in data 25 ottobre 1958, rep. n. 11851, reg. soc. n. 4197;

15) società cooperativa edilizia Duemila, in Verona, costituita per rogito Dioguardi in data 3 febbraio 1964, rep. n. 43708, reg. soc. n. 5163;

16) società cooperativa edilizia fra ferrovieri Vitruvio, in Verona, costituita per rogito Cicogna in data 19 dicembre 1949, rep. n. 24735, reg. soc. n. 2975;

17) società cooperativa edilizia Fortuna, in Verona, costituita per rogito Valdettaro in data 5 luglio 1954, rep. n. 15797, reg. soc. n. 3657;

18) società cooperativa di produzione e lavoro fra operai metallurgici Il lavoro italiano, in Verona, costituita per rogito Valdettaro in data 20 marzo 1954, rep. n. 15036, reg. soc. n. 3607;

19) società cooperativa di produzione e lavoro fra posteggiatori di biciclette, in Verona, costituita per rogito Valdettaro in data 18 ottobre 1946, rep. n. 3584, reg. soc. n. 2408;

20) società cooperativa edilizia Giglio, in Verona, costituita per rogito Bernardelli in data 5 marzo 1962, rep. n. 9867, registro soc. n. 4712;

21) società cooperativa edilizia Giotto Borgo Trento, in Verona, costituita per rogito Dioguardi in data 15 novembre 1958, rep. n. 17513, reg. soc. n. 4212;

22) società cooperativa edilizia Il Villaggio, in Verona, costituita per rogito Mazzotta in data 18 settembre 1970, repertorio n. 135310, reg. soc. n. 6519;

23) società cooperativa di produzione e lavoro IN.VE.DO. - Industria veronese dolciumi, in Verona, costituita per rogito Colozza in data 7 novembre 1950, rep. n. 1465, reg. soc. n. 3112;

24) società cooperativa edilizia Isonzo - Gruppo combattenti e reduci tra dipendenti del comune di Verona, in Verona, costituita per rogito Zamboni in data 8 aprile 1957, rep. n. 14999, reg. soc. n. 4015;

25) società cooperativa edilizia La Conciliata, già, S. Lorenzo, in Verona, costituita per rogito Mazzotta in data 8 agosto 1962, rep. n. 48696, reg. soc. n. 4791;

26) società cooperativa di produzione e lavoro La Provinciale, in Verona, costituita per rogito Colozza in data 7 marzo 1949, rep. n. 109, reg. soc. n. 2855;

27) società cooperativa edilizia La Radiosa, in Verona, costituita per rogito Giordano in data 24 marzo 1961, rep. n. 14879, reg. soc. n. 4523;

28) società cooperativa edilizia La Rocca, in Verona, costituita per rogito Giordano in data 10 marzo 1964, rep. numero 12029/1424, reg. soc. n. 5216;

29) società cooperativa edilizia La Sorte fra dipendenti e pensionati statali residenti a Verona, in Verona, costituita per rogito Morosini in data 16 settembre 1955, rep. n. 19384, registro soc. n. 3831;

30) società cooperativa edilizia Mantegna borgo Trento, in Verona, costituita per rogito Dioguardi in data 15 novembre 1958, rep. n. 17512, reg. soc. n. 4213;

31) società cooperativa edilizia Pellicano tra professionisti, in Verona, costituita per rogito Spinelli in data 18 novembre 1954, rep. n. 53866, reg. soc. n. 3715;

32) società cooperativa edilizia SS. Trinità, in Verona, costituita per rogito Dioguardi in data 17 agosto 1961, rep. n. 28822, reg. soc. n. 4599;

33) società cooperativa edilizia Tre Stelle, in Verona, costituita per rogito Castagna in data 15 marzo 1965, rep. n. 40615, reg. soc. n. 5379;

34) società cooperativa edilizia Trinità Seconda fra impiegati di ruolo e pensionati dello Stato con assegno vitalizio, e residenti in Verona, in Verona, costituita per rogito Giordano in data 19 febbraio 1965, rep. n. 28984, reg. soc. n. 5381;

35) società cooperativa edilizia fra segretari e impiegati comunali e impiegati statali, residenti in provincia di Verona: Valpolicella, in Verona, costituita per rogito Anzi in data 3 dicembre 1962, rep. n. 6719, reg. soc. n. 4859;

36) società cooperativa di produzione e lavoro 26 Aprile, in Albarè di Costermano (Verona), costituita per rogito Vascellari in data 25 settembre 1949, rep. n. 2144, reg. soc. n. 2920;

37) società cooperativa di produzione e lavoro di Castelnuovo Veronese, in Castelnuovo Veronese (Verona), costituita per rogito Valdettaro in data 4 febbraio 1948, rep. n. 5322;

38) società cooperativa di produzione e lavoro La Libera, in Cerea (Verona), costituita per rogito Colozza in data 24 febbraio 1952, rep. n. 2683, reg. soc. n. 3295;

39) società cooperativa di produzione e lavoro L'Ardita, in Cloeego di Quinto Valpantena (Verona), costituita per rogito Colozza in data 11 settembre 1952, rep. n. 3502, reg. soc. n. 3382;

40) società cooperativa di produzione e lavoro Minatori di Grezzana, in Grezzana (Verona), costituita per rogito Scolari in data 23 gennaio 1948, rep. n. 11094, reg. soc. n. 2700;

41) società cooperativa di produzione e lavoro S.C.E.P. - Escavazione pietrami, in Grezzana (Verona), costituita per rogito De Luca in data 19 novembre 1948, rep. n. 707;

42) società cooperativa di produzione e lavoro Lavoratori lagnaghesi per costruzioni edili, stradali, idrauliche e ferroviarie, in Legnago (Verona), costituita per rogito Cersosimo in data 30 maggio 1947, rep. n. 9059, rep. soc. n. 2632;

43) società cooperativa di produzione e lavoro L'Edilizia, in Pacengo di Lazise (Verona), costituita per rogito Marai in data 7 giugno 1945, rep. n. 5398, reg. soc. n. 2030;

44) società cooperativa pesca e piscicultura Arelicense, in Peschiera del Garda (Verona), costituita per rogito Previtali in data 1° aprile 1919, rep. n. 1689, reg. soc. n. 693;

45) società cooperativa di produzione e lavoro Italia fra braccianti ed operai del comune di Ronco all'Adige, in Ronco all'Adige (Verona), costituita per rogito Alberti in data 28 ottobre 1948, rep. n. 7244, reg. soc. n. 2782;

46) società cooperativa edilizia Vicenza nuova, in Vicenza, costituita per rogito Todescan in data 13 marzo 1958, repertorio n. 18873, reg. soc. n. 3060.

(10926)

Scioglimento di cinquantuno società cooperative

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1976 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa Casa Ideal, in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 12 ottobre 1963, rep. n. 12390/1442, registro soc. n. 1939;

2) società cooperativa edilizia C.E.D.R. - Aurora cooperativa edilizia dipendenti Rai, in Torino, costituita per rogito Tabacchi in data 26 aprile 1963, rep. n. 19506/7914, reg. soc. n. 961;

3) società cooperativa edilizia Cipriana, in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 17 settembre 1963, rep. n. 11950/1283, reg. soc. n. 1660;

4) società cooperativa edilizia Confederex, in Torino, costituita per rogito Turbil in data 26 settembre 1963, rep. n. 35564/9594, reg. soc. n. 1859;

5) società cooperativa edilizia Dipendenti istituto di fisica dell'Università di Torino ed istituto nazionale fisica nucleare - CEDIF, in Torino, per rogito Rinauda in data 6 maggio 1963, rep. n. 14034/7721, reg. soc. n. 940;

6) società cooperativa edilizia Case popolari - Edera - Dipendenti Microtecnica, in Torino, costituita per rogito Grassi Reverdini in data 22 febbraio 1963, rep. n. 76616, reg. soc. n. 505;

7) società cooperativa edilizia La Torre, in Torino, costituita per rogito Savio in data 8 novembre 1963, rep. n. 357, registro soc. n. 2213;

8) società cooperativa edilizia Cavour, in Chivasso (Torino), costituita per rogito Ferreri in data 24 settembre 1963, repertorio n. 19019, reg. soc. n. 2044;

9) società cooperativa edilizia Miramonti, in Ciriè (Torino), costituita per rogito Berardo in data 15 settembre 1964, repertorio n. 35323/17158, reg. soc. n. 793;

10) società cooperativa edilizia Paradiso, in Collegno (Torino), costituita per rogito Bottino in data 26 settembre 1963, rep. n. 1303, reg. soc. n. 1960;

11) società cooperativa edificatrice Rocciamelone - Collegno, in Collegno (Torino), costituita per rogito Pavese in data 19 novembre 1963, rep. n. 18543, reg. soc. n. 48;

12) società cooperativa edificatrice Vittoria - Collegno, in Collegno (Torino), costituita per rogito Pavese in data 19 novembre 1963, rep. n. 18544, reg. soc. n. 47;

13) società cooperativa edilizia Speranza settimese, in Settimo Torinese (Torino), costituita per rogito Metitieri in data 30 luglio 1970, rep. n. 22296, reg. soc. n. 930;

14) società cooperativa Unione cooperativa agricola san salvatorese, in San Salvatore Monferrato (Alessandria), costituita per rogito Romagnoli in data 11 settembre 1927, rep. n. 4864, reg. soc. n. 1615;

15) società cooperativa edilizia L'Olivo, in Dogliani (Cuneo), costituita per rogito Ghiberti in data 12 maggio 1963, rep. n. 9367, reg soc. n. 612;

16) società cooperativa edilizia Azzurra, in Novara, costituita per rogito Barberi in data 22 maggio 1964, rep. n. 71442, registro soc. n. 3441;

17) società cooperativa C.E.D.E.P.S. - Cooperativa edilizia dipendenti e pensionati dello Stato, in Novara, costituita per rogito Cafagno in data 16 novembre 1954, rep. n. 1268, reg. soc. n. 2587;

18) società cooperativa edilizia Condominio Vittoria, in Novara, costituita per rogito Magistrini in data 6 febbraio 1959, rep. n. 80260, reg. soc. n. 2887;

19) società cooperativa edilizia dei Fiori, in Novara, costituita per rogito Barberi in data 2 marzo 1964, rep. n. 67905, registro soc. n. 3410;

20) società cooperativa edilizia del Risparmio, in Novara, costituita per rogito Barberi in data 20 ottobre 1964, rep. n. 77270, reg. soc. n. 3482;

21) società cooperativa edilizia Duomo, in Novara, costituita per rogito Bellezza in data 1° febbraio 1955, rep. n. 6795, registro soc. n. 2637;

22) società cooperativa edilizia Ente turistico lavoratori italiani - E.T.L.I., in Novara, costituita per rogito Barberi in data 5 aprile 1963, rep. n. 52411, reg. soc. n. 3276;

23) società cooperativa edilizia Fortiter, in Novara, costituita per rogito Prolo in data 29 luglio 1954, rep. n. 6857, reg. soc. numero 2569;

24) società cooperativa edificatrice Giulio Cesare, in Novara, costituita per rogito Barberi in data 23 gennaio 1964, rep. 65528, reg. soc. n. 3392;

25) società cooperativa edilizia Icaro, in Novara, costituita per rogito Ferro in data 8 aprile 1964, rep. n. 231, reg. società n. 3427;

26) società cooperativa edilizia La Casa del lavoratore, in Novara, costituita per rogito Corsico in data 12 luglio 1948, rep. n. 10583, reg. soc. n. 2011;

27) società cooperativa edilizia Lavoratori industria dolciaria, in Novara, costituita per rogito Prolo in data 18 marzo 1954, rep. n. 6234/2418, reg. soc. n. 2555;

28) società cooperativa edilizia Lilium, in Novara, costituita per rogito Bellezza in data 23 gennaio 1961, rep. n. 20342, reg. soc. n. 3029;

29) società cooperativa edilizia Moderna, in Novara, costituita per rogito Barberi in data 13 maggio 1963, rep. numero 53949, reg. soc. n. 3285;

30) società cooperativa edilizia Nuova Ara, in Novara, costituita per rogito Prolo in data 29 luglio 1954, rep. n. 6859, reg. soc. n. 2571;

31) società cooperativa edilizia Ospedalieri di Novara, in Novara, costituita per rogito Barberi in data 4 ottobre 1963, rep. n. 60646, reg. soc. n. 3338;

32) società cooperativa edilizia Pre-INA-PE, in Novara, costituita per rogito Ialenti in data 2 febbraio 1961, rep. numero 10726, reg. soc. n. 3043;

33) società cooperativa edilizia Quadrifoglio, in Novara, costituita per rogito Bellezza in data 12 settembre 1962, rep. numero 24686, reg. soc. n. 3211;

34) società cooperativa edilizia S. Giuseppe, in Novara, costituita per rogito Cafagno in data 27 aprile 1957, rep. n. 3944, reg. soc. n. 2784;

35) società cooperativa edilizia S.I.L.P. Novara n. 4, in Novara, costituita per rogito Barberi in data 3 settembre 1963, rep. n. 59315, reg. soc. n. 3331;

36) società cooperativa edilizia Codemonte, già, Speranza, in Novara, costituita per rogito Bellezza in data 19 gennaio 1963, rep. n. 25728, reg. soc. n. 3248;

37) società cooperativa edilizia Valle Ticino C.U.T., in Novara, costituita per rogito Corsico in data 3 agosto 1950, repertorio n. 12891, reg. soc. n. 2179;

38) società cooperativa edilizia Voluntas, in Novara, costituita per rogito Prolo in data 9 aprile 1952, rep. n. 2681/1450, reg. soc. n. 2346;

39) società cooperativa di produzione e lavoro Braccianti di Barengo, in Barengo (Novara), costituita per rogito Prolo in data 5 aprile 1951, rep. n. 1464/893, reg. soc. n. 2242;

40) società cooperativa agricola Abbattitori piante - Biandrate, in Biandrate (Novara), costituita per rogito Barberi in data 28 marzo 1969, rep. n. 156326, reg. soc. n. 3927;

41) società cooperativa edilizia Santa Giuliana, in Borgolavezzano (Novara), costituita per rogito Bellezza in data 11 gennaio 1965, rep. n. 31418, reg. soc. n. 3516;

42) società cooperativa edilizia SS. Michele e Gregoria, in Cameri (Novara), costituita per rogito Ferro in data 7 gennaio 1965, rep. n. 1644, reg. soc. n. 3503;

43) società cooperativa edilizia Basso Cusio, in Gozzano (Novara), costituita per rogito di Sabato in data 27 settembre 1963, rep. n. 13174, reg. soc. n. 3327;

44) società cooperativa edilizia Gaudiana, in Gozzano (Novara), costituita per rogito Cioffi in data 28 gennaio 1964, repertorio n. 6623, reg. soc. n. 3416;

45) società cooperativa di produzione e lavoro Operaia Sempione, in San Maurizio d'Opaglio (Novara), costituita per rogito Lincio in data 27 gennaio 1957, rep. n. 6397, reg. società n. 1457;

46) società cooperativa edile Sant'Ambrogio, in Stresa (Novara), costituita per rogito Restivo in data 15 dicembre 1964, rep. n. 5945, reg. soc. n. 2044;

47) società cooperativa di produzione e lavoro di Appalti stradali ed edili trecatese (C.A.S.E.T.), in Trecate (Novara), costituita per rogito Prandi in data 21 settembre 1948, rep. n. 8229, reg. soc. n. 2018;

48) società cooperativa agricola di Vicolungo, in Vicolungo (Novara), costituita per rogito Barberi, in data 20 febbraio 1963, rep. n. 50181, reg. soc. n. 3268;

49) società cooperativa edilizia Case postelegrafonici, in Vercelli, costituita per rogito Ferrara in data 10 ottobre 1963, rep. n. 12414, reg. soc. n. 1725;

50) società cooperativa edilizia S. Rocco, in Noche di Crevacuore (Vercelli), costituita per rogito Pisapia in data 4 dicembre 1963, rep. n. 17923, reg. soc. n. 1766;

51) società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa edile ed affini tronzanese, in Tronzano (Vercelli), costituita per rogito Quaglino in data 20 gennaio 1949, rep. numero 8700, reg. soc. n. 860.

(10928)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 195

Corso dei cambi dell'11 ottobre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	840,35	840,35	840,40	840,35	840,30	840,30	840,45	840,35	840,35	840,35
Dollaro canadese	863,15	863,15	863,50	863,15	863,15	863,10	863,35	863,15	863,15	863,15
Franco svizzero	342,75	342,75	342,40	342,75	342,65	342,70	342,60	342,75	342,75	342,75
Corona danese	143,69	143,69	143,75	143,69	143,75	143,65	143,75	143,69	143,69	143,70
Corona norvegese	157,70	157,70	157,75	157,70	157,70	157,65	157,65	157,70	157,70	157,70
Corona svedese	197,13	197,13	197,15	197,13	197,20	197,10	197,24	197,13	197,13	197,15
Fiorino olandese	329,15	329,15	329,30	329,15	329,40	329,10	329,15	329,15	329,15	329,15
Franco belga	22,4365	22,4365	22,43	22,4365	22,45	22,40	22,43	22,4365	22,4365	22,45
Franco francese	169,10	169,10	169,10	169,10	169,20	169,05	169,15	169,10	169,10	169,10
Lira sterlina	1392,05	1392,05	1392 —	1392,05	1391,55	1392 —	1391,75	1392,05	1392,05	1392,05
Marco germanico	344,06	344,06	344 —	344,06	344,20	344,05	344 —	344,06	344,06	344,05
Scellino austriaco	48,45	48,45	48,50	48,45	48,45	48,40	48,48	48,45	48,45	48,45
Escudo portoghese	26,955	26,955	26,98	26,955	27 —	26,90	26,96	26,955	26,95	26,95
Peseta spagnola	12,35	12,35	12,34	12,35	12,35	12,33	12,35	12,35	12,35	12,35
Yen giapponese	2,903	2,903	2,9050	2,903	2,915	2,88	2,9015	2,903	2,903	2,90

Media dei titoli dell'11 ottobre 1976

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	89,950
Redimibile 3,50 % 1934	100,300
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,250
» 5 % (Ricostruzione)	94,300
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,600
» 5 % (Città di Trieste)	90,700
» 5 % (Beni esteri)	90,800
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	77,625
» 5,50 % » » 1968-83	77,325
» 5,50 % » » 1969-84	78,200
» 6 % » » 1970-85	79,625
» 6 % » » 1971-86	79 —
» 6 % » » 1972-87	77,525
» 9 % » » 1975-90	87,525
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,450
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,475
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87,150
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,075
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,750
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	79,825
» poliennali 7 % 1978	89,750
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,700
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,700
» » 9 % 1980	89,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 ottobre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	840,40
Dollaro canadese	863,25
Franco svizzero	342,675
Corona danese	143,72
Corona norvegese	157,675
Corona svedese	197,185
Fiorino olandese	329,15
Franco belga	22,433
Franco francese	169,125
Lira sterlina	1391,90
Marco germanico	344,03
Scellino austriaco	48,465
Escudo portoghese	26,957
Peseta spagnola	12,35
Yen giapponese	2,902

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di un componente il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Capena, società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 20 aprile 1966, che ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Capena, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Capena (Roma), e la sua messa in liquidazione coatta amministrativa secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Visto il proprio provvedimento in data 28 aprile 1966, con il quale il rag. Domenico Diano è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della suddetta Cassa;

Considerato che il predetto rag. Domenico Diano è deceduto, e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Alessandro Di Bona, nato a Roma il 1° dicembre 1923, è nominato membro del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Capena, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Capena (Roma), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in sostituzione del rag. Domenico Diano, deceduto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1976

Il Governatore: BAFFI

(10944)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorsi pubblici, per soli esami, a complessivi novantuno posti per varie qualifiche del personale delle navi-traghetto.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico del personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 197, concernente provvedimenti relativi al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e assunzione in gestione diretta da parte dell'Azienda medesima di servizi appaltati;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire, con successivo provvedimento, il diario e la sede delle prove scritte;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.2/42572 del 23 luglio 1976;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 22 del 9 agosto 1976;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti pubblici concorsi, per soli esami, a posto di ruolo nelle sottoindicate qualifiche del personale delle navi-traghetto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

	Numero dei posti
Ufficiale navale	26
Ufficiale di macchina	9
Motorista	43
Elettricista	13

Art. 2.

Titoli di studio e titoli speciali

Per l'ammissione ai concorsi, gli aspiranti dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, dei titoli di studio — rilasciati da scuola italiana, governativa o pareggiata — e dei titoli e requisiti appresso specificati, per le rispettive qualifiche:

1) *Ufficiale navale*:

a) diploma di abilitazione tecnico-nautica (sezione capitani);

b) patente di capitano di lungo corso;

c) non meno di un anno di navigazione effettiva al comando di guardia come ufficiale.

2) *Ufficiale di macchina*:

a) diploma di abilitazione tecnico-nautica (sezione macchinisti);

b) patente di capitano di macchina, ovvero patente di macchinista di 1ª classe valida anche per le motonavi;

c) non meno di un anno di navigazione effettiva in qualità di ufficiale di macchina dirigente la guardia.

3) *Motorista*:

a) licenza elementare (5ª classe);

b) immatricolazione nella gente di mare di 1ª categoria;

c) patente di meccanico navale di 1ª o 2ª classe, ovvero patente di motorista navale di 1ª o 2ª classe;

d) non meno di un anno di navigazione dopo il conseguimento di una delle suddette patenti, con le qualifiche di meccanico navale o di motorista navale di 1ª o 2ª classe registrate alla matricola della Marina mercantile, ovvero la provenienza dalla Marina militare con il grado di sergente o secondo capo motorista.

4) *Elettricista*:

a) licenza elementare (5ª classe);

b) diploma di elettricista rilasciato dalla scuola specialisti della Marina militare o da scuola professionale oppure aver prestato quattro anni di servizio in uno stabilimento elettromeccanico con la qualifica di operaio elettricista;

c) immatricolazione nella gente di mare di 1ª categoria, con la qualifica di elettricista registrata alla matricola della Marina mercantile;

d) non meno di un anno di navigazione con la qualifica di elettricista, dopo il conseguimento del «titolo» di cui alla precedente lettera *b*).

Non sono ammesse equipollenze di titoli di studio o di titoli e requisiti particolari previsti per ogni qualifica.

I candidati in possesso di titoli e requisiti superiori debbono comunque possedere anche quelli stabiliti per le singole qualifiche.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere prodotte — senza alcun tramite — alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, entro il termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato dopo la scadenza del termine perentorio stabilito al primo comma del presente articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio corrispondenza della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano in servizio ferroviario e pertanto non si terrà conto di domande presentate, sia pure con tramite gerarchico, allo impianto di appartenenza.

Nella domanda — da redigersi secondo lo schema allegato — i candidati debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti a stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale indirizzare tutte le comunicazioni;

4) la qualifica per la quale concorre;

5) i titoli speciali (di cui al precedente art. 2) richiesti per le singole qualifiche;

6) il possesso della cittadinanza italiana;

7) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

9) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

10) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari;

11) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

12) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

I concorrenti per la sola qualifica di motorista dovranno indicare il mestiere (aggiustatore o tornitore) nel quale effettuare la prova pratica.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, nè per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio e per i militari alle armi quello del comandante di compagnia o unità equiparata.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei singoli requisiti necessari per l'ammissione al concorso, compresi quelli relativi al possesso dei titoli speciali per ogni qualifica di cui al precedente art. 2;

b) mancata autenticazione della firma;

c) intempestività nella presentazione, come previsto al terzo comma del presente articolo.

I concorrenti che incorrano in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

Art 4.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso — alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande — dei seguenti requisiti:

1) il titolo di studio, di cui al precedente art. 2, previsto per ogni singola qualifica;

2) i titoli speciali, per ogni qualifica, riportati al precedente art. 2 per singola qualifica;

3) l'età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti; si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato e dipendenti militari, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato.

I candidati che intendono beneficiare delle disposizioni che danno titolo all'elevamento del limite di età dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono;

4) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

5) avere il godimento dei diritti politici;

6) regolare condotta morale e civile;

7) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero aver adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

8) avere i requisiti fisici e psichici richiesti dalla natura del servizio da svolgere, come specificato al successivo art. 13, previsti dal decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10668, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159 (lettere *a*), *b*), *c*), *e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso coloro che siano già in servizio ferroviario con la medesima qualifica nonché coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 6.

Commissioni esaminatrici

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare le commissioni esaminatrici per i singoli concorsi delle diverse qualifiche, seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716, e successive modificazioni ed integrazioni.

I relativi provvedimenti verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

Programmi di esame - Prove - Valutazione

Gli esami obbligatori consisteranno nelle prove sui programmi appresso indicati distinte per le singole qualifiche:

1) UFFICIALE NAVALE

Due prove scritte:

svolgimento di un tema di navigazione e navigazione astronomica;

svolgimento di un tema su elementi di costruzioni navali;

sugli argomenti del seguente programma:

a) *Astronomia e navigazione*:

Misura delle altezze degli astri. Il sestante. Errori. Correzioni delle altezze.

Cronometri marini e orologi di osservazione.

Triangolo di posizione.

Ora media del sorgere e del tramonto degli astri.

Determinazione di latitudine.

Altezze circummeridiane.

Determinazione del punto nave mediante misura di altezza di astri. Rette di altezza. Impiego.

Condotta pratica della navigazione astronomica.

Magnetismo terrestre. Magnetismo delle navi. Bussole. Deviazione e compensazione.

Fenomeni girostatici. Girobussole.

Scandagli. Misura della velocità. Distanze in mare. Misure degli angoli orizzontali. Apparecchi e strumenti.

Carte marine. Lossodromia e ortodromia. Problemi di cinematica navale.

Determinazione del punto nave con vari metodi. Pilotaggio di navi per mezzo cavi percorsi da corrente di frequenza acustica.

Correnti e maree.

Criteri sulla condotta della navigazione costiera e della navigazione d'alto mare.

b) *Meteorologia e oceanografia*:

L'atmosfera. Temperatura della terra e dell'atmosfera. Misure e mezzi di misura.

Vapore acqueo nell'atmosfera. Precipitazioni.

Pressione atmosferica. Distribuzione geografica. Misura e mezzi di misura.

Il vento. Circolazione generale dell'atmosfera.

Cicloni. Uragani. Tifoni. Tornados. Elettricità atmosferica.
Previsione del tempo. Carte e documenti meteorologici.
Oceani, mari mediterranei e periferici.
Morfologia del fondo marino.
Composizione e proprietà dell'acqua marina.
Temperatura del mare.
Moto ondoso.
Correnti marine.
Applicazione delle nozioni sulle correnti, sui venti, sulle tempeste, allo studio delle principali rotte transoceaniche.
Tenuta del giornale di bordo nei riguardi delle osservazioni meteorologiche e oceanografiche. Ricerche talassografiche: istituzioni relative.

c) *Elementi di costruzione navale*:

Qualità essenziali e nautiche delle navi. Dimensioni. Piano di costruzione.
Dislocamento. Coefficienti di finezza. Scala di solidità. Scala delle immersioni. Bordo libero di pieno carico. Stazzatura.
Stabilità statica e dinamica.
Diagrammi della carena e loro uso. Oscillazioni delle navi.
Navi di legno. Scafi metallici.
Sistemi di costruzione. Manutenzione delle navi.
Varo.
Distribuzione ed arredamento locali e depositi. Riscaldamento. Ventilazione. Celle frigorifere. Servizio d'incendio e di sentina.
Raddobbo delle navi.

2) UFFICIALE DI MACCHINA

Una prova scritta:

svolgimento di un tema relativo al programma di macchine sottoindicato;

una prova grafica:

rilievo dal vero e disegno quotato di parti di macchine.

Programma per la prova scritta:

a) *Macchine*:

Lavoro e sue unità di misura. Proprietà fisiche del vapore d'acqua.
La combustione. Combustibili solidi e liquidi. Focolari. Polverizzatori. Tiraggio.
Le caldaie marine. Accessori. Tubolature di vapore. Proporzionamento delle caldaie. Rendimento. Condensatori. Economizzatori.
Cicli termici. Indicatori di pressione.
Macchine alternative e turbine. Cicli termodinamici. Rendimenti.
Motori endotermici alternativi e tipo turbo.
Propulsori a passo fisso e variabile. Propulsori ausiliari. Forze agenti sull'albero motore. Inversione del moto.
Macchinari ausiliari per il servizio dell'apparato motore. Pompe.
Macchine frigorifere.
Esercizio degli apparati motori. Diesel e turbo.
La lubrificazione nella propulsione navale.

b) *Elementi di costruzione navale*:

Qualità essenziali e nautiche delle navi. Dimensioni. Piano di costruzione.
Dislocamento. Coefficienti di finezza. Scala di solidità. Scala delle immersioni. Bordo libero di pieno carico. Stazzatura.
Stabilità statica e dinamica.
Diagrammi della carena e loro uso. Oscillazioni delle navi.
Navi di legno. Scafi metallici.
Sistemi di costruzione. Manutenzione delle navi.
Varo.
Distribuzione ed arredamento locali e depositi. Riscaldamento. Ventilazione. Celle frigorifere. Servizi d'incendio e di sentina.
Raddobbo delle navi.

c) *Elettrotecnica*:

Corrente elettrica e fenomeni che la rivelano. Intensità e senso di una corrente. Resistenza elettrica. Leggi del circuito elettrico a corrente continua (Ohm, Joule), e loro applicazioni. Effetti chimici della corrente: pile, accumulatori.
Campo magnetico prodotto da una corrente: applicazioni più comuni.
Azioni elettrodinamiche. Leggi dell'induzione elettromagnetica.
Correnti alternate: monofasi e polifasi. Caratteristiche elettriche dei circuiti a corrente alternata.
Descrizione e funzionamento delle macchine generatrici a corrente continua ed alternata e dei motori, trasformatori statici, convertitori, ecc.; guasti più comuni del macchinario elettrico e modo di riconoscerli e ripararli.
Produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica. Norme dell'A.E.I., per gli impianti di bordo.
Applicazione dell'energia elettrica per l'illuminazione, la propulsione, gli apparecchi ausiliari di bordo e proiettori. Principali sistemi celeri di telegrafia. Impianti telefonici.
Tubi a gas e tubi a vuoto. Valvole termoioniche. Semiconduttori. Diodi e transistor.
Produzione e rivelazione delle onde elettromagnetiche. Radiocomunicazioni. Televisione. Radiogoniometro. Radio di navigazione. Radioassistenza alla navigazione (DECCA-LORAN, ecc.).
Ipotesi moderne intorno alla costituzione della materia.
Unità pratiche di misura. Principali strumenti di misura di tipo industriale e loro installazione.

3) MOTORISTA

Una prova scritta:

svolgimento di un tema su argomento di indole professionale da servire anche come saggio di composizione italiana, sulle materie di cui al programma sottoindicato;

una prova pratica:

esecuzione di qualche lavoro che richieda una particolare conoscenza del mestiere di aggiustatore o di tornitore a scelta del candidato.

Programma per la prova scritta:

Nozioni di cultura tecnica:

a) organi di trasmissione e di trasformazione del movimento: pulegge - ingranaggi - bielle e manovelle - eccentrici;

b) apparecchi di misura: calibri a nonio - viti micrometriche - manometri - dinamometri;

c) macchine utensili;

d) metalli impiegati nei motori: come si lavorano - come si riparano;

e) combustibili solidi e liquidi - lubrificanti - precauzioni da osservarsi nel loro uso;

f) precauzioni contro gli incendi - estintori e loro uso;

g) caldaie a vapore: vari tipi di caldaie - apparecchi di alimentazione - valvole di sicurezza;

h) macchine a vapore: vari tipi di motori a vapore - sistemi di distribuzione;

i) motori a combustione interna:

motori a scoppio:

composizione generale di un motore - generalità di un ciclo a due e a quattro tempi - rappresentazione lineare delle pressioni e dei volumi - ciclo di lavoro - diagrammi di lavoro - potenza - cilindri - stantuffo - biella - albero a manovella - composizione fondamentale della miscela carburata - carburatore - magnete - silenziatore - invertitore di marcia - cuscinetti comuni e reggispinta - sistema di refrigerazione.

norme generali per l'esercizio dei motori a scoppio - loro registrazione nei riguardi della accensione e carburazione - irregolarità - avarie di funzionamento e cure per evitarle - casi di riscaldamento, ingranamento e fermata - manutenzioni e verifiche a motore spento;

motori a combustione graduale:

funzionamento generale dei motori Diesel a 4 tempi, loro organi principali: basamento - incastellatura - cilindro motore - organi moventi - pompa combustibile - pompe circolazione acqua e olio lubrificante e di raffreddamento - polverizzatori - valvole - compressore - distribuzione - avviamento - manovra - regolatore di velocità.

funzionamento generale dei motori Diesel a 2 tempi con o senza compressore - loro organi principali: basamento - incastellatura - cilindro motore - organi moventi - pompa lavaggio - pompa combustibile - pompe circolazione acqua e olio lubrificante e di raffreddamento - valvole compressore - distribuzione - avviamento - manovra - regolatore di velocità.

norme generali per l'esercizio dei motori a combustione graduale - verifica e regolazione delle punterie del bilanciere di comando delle valvole - visita - rettifica e smontaggio dei vari organi principali ed accessori - precauzioni da prendere prima di mettere un motore nello stato di riposo per qualche tempo - verifiche periodiche;

l) condotta in manovra di piccoli motoscafi.

4) ELETTRICISTA

Una prova scritta:

svolgimento di un tema su argomento di indole professionale da servire anche come saggio di composizione italiana, sulle materie di cui al programma sottoindicato;

una prova pratica:

esecuzione di qualche lavoro che richieda una particolare conoscenza del mestiere di elettricista.

Programma per la prova scritta:

A) *Elettricità e magnetismo*:

a) elettrostatica: carica elettrica - corpi conduttori ed isolanti - massa e densità elettrica - potenziale elettrico - condensatori - scariche elettriche - scariche nei gas rarefatti;

b) elettrodinamica: corrente elettrica - misure della intensità della corrente elettrica - resistenza e conduttanza elettrica: unità delle stesse - calcolo della resistenza di un conduttore - resistenza in serie ed in parallelo - differenza di potenziale: unità - caduta di tensione - leggi di Ohm, di Kirchoff e di Joule - effetti della corrente - elettrolisi - pile voltaiche - pile termoelettriche - pirometri - accumulatori;

c) magnetismo ed elettromagnetismo - magneti permanenti e temporanei - spettro magnetico - linea di forza - campo magnetico - flusso magnetico - permeabilità magnetica - campo magnetico prodotto da una corrente - solenoide - elettromagnete - magnetismo residuo - forza coercitiva - isteresi;

d) induzione elettromagnetica: leggi della induzione elettromagnetica - correnti di Faucault - autoinduzione - mutua induzione;

e) correnti alternate: rappresentazione grafica delle correnti alternate: ampiezza, periodo frequenza, frequenze industriali - valore efficace di una corrente alternata: sua determinazione - valore efficace di una tensione alternata: sua determinazione - autoinduzione - circuiti a corrente alternata - impedenza - resistenza induttiva - potenza di una corrente alternata - fattore di potenza - sistemi bifase e trifase - campo magnetico rotante;

f) unità di misura, strumenti di misura e misurazioni elettriche - unità fondamentali e unità pratiche - classificazione degli strumenti di misura - tipi e caratteristiche degli strumenti.

B) *Nozioni di cultura tecnica*:

a) pile e accumulatori;

b) apparecchi di manovra, di regolazione e di protezione, interruttori per bassa ed alta tensione, reostati, avviatori, regolatori, regolatori automatici, valvole apparecchi automatici di protezione;

c) macchine elettriche - dinamo - alternatori - parallelo di dinamo e di alternatori - trasformatori - convertitori - raddrizzatori - motori elettrici a corrente continua - motori elettrici a corrente alternata - potenza e rendimento delle macchine elettriche;

d) impianti di produzione, di trasporto e di distribuzione di energia elettrica - centrali idroelettriche e termoelettriche - condutture elettriche e loro calcolo;

e) impianti di illuminazione e di riscaldamento elettrico - forni elettrici - luce fluorescente: proiettori;

f) propulsione elettrica di navi: cenni di trazione elettrica tranviaria e ferroviaria;

g) applicazioni elettrochimiche: galvanoplastica, galvanostesia: nichelatura, ramatura, argentatura, cromatura;

h) segnalazioni e comunicazioni elettriche: suonerie, cenni sugli impianti telegrafici e radiotelegrafici - generalità sugli impianti telefonici - descrizione degli apparecchi telefonici - vari tipi di apparecchi telefonici - centralini telefonici - manutenzione degli apparecchi telefonici - guasti più comuni degli apparecchi e centralini telefonici;

i) norme e prove di collaudo delle macchine elettriche - norme dell'associazione elettrotecnica italiana sugli impianti elettrici di bordo - precauzione da osservarsi nell'esercizio degli impianti elettrici - primi soccorsi da portare ai colpiti da corrente elettrica;

l) tecnologia: proprietà, uso e costo dei principali materiali adoperati nel mestiere di elettricista: loro difetti più frequenti e modo di accertarli - attrezzi e macchine per la lavorazione dei detti materiali;

m) interpretazione di schemi e disegni.

VALUTAZIONE PROVE

Per le qualifiche di ufficile navale e di ufficiale di macchina

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle due prove di esame e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Per le qualifiche di motorista ed elettricista

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova pratica i concorrenti che avranno riportato una votazione non inferiore a sette punti su dieci nella prova scritta; saranno dichiarati idonei, i concorrenti che nella prova pratica avranno riportato almeno sei punti su dieci; con la convocazione a sostenere la prova pratica, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716, e successive modifiche ed integrazioni, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

Art. 8.

Diario delle prove di esame, comunicazione e documenti di identità

Le date e le sedi in cui avranno luogo le prove per ogni concorso, saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire nel loro interesse le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile, a mezzo raccomandata all'indirizzo indicato sulla domanda, apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alla data e all'ora di inizio delle singole prove, nonchè le modalità di svolgimento delle prove medesime.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9

Formazione della graduatoria di merito

Al fine della formazione delle graduatoria di merito dei singoli concorsi, i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti.

I titoli di preferenza o di precedenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione fissata al precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al comma precedente.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella produzione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza o di precedenza nella nomina.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie

redatte in modo chiaro ed inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi, contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Le graduatorie di merito per i singoli concorsi verranno compilate sulla base della media dei voti riportati da ciascun candidato nelle due prove scritte (per le qualifiche di ufficiale navale e di ufficiale di macchina), ovvero dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle due prove di esame (per le qualifiche di motorista e di elettricista).

In caso di parità di votazione saranno applicati i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, di cui al successivo art. 10.

Art. 10.
Titoli di preferenza e riserva di posti

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nello ordine di merito delle singole graduatorie compilate per ciascun concorso, i candidati che dimostrino con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9, di appartenere alle seguenti categorie:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati e gli invalidi:
a) di guerra ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

3) gli orfani:
a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro;

4) i feriti in combattimento;

5) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

6) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione della scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

7) i figli dei mutilati e degli invalidi:
a) di guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

8) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti:
a) in guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) sul lavoro;

9) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

10) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

11) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

12) i mutilati e gli invalidi civili;

13) i militari delle forze armate congedati senza demerito, al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la precedenza sarà determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine delle singole graduatorie di merito, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di leggi in materia di preferenza e precedenza nella nomina.

Art. 11.
Approvazione graduatorie

Il Ministro per i trasporti, riconosciuta la regolarità del procedimento dei singoli concorsi approverà, con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego, le graduatorie di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame nonchè quelle dei vincitori del concorso e degli idonei dopo i vincitori.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.
Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie dei singoli concorsi saranno invitati dall'Azienda a produrre — anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento — nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito al precedente art. 4 devono presentare i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevamento del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati presentati come titolo di preferenza, o di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) originale o copia notarile del titolo di studio richiesto per la partecipazione a ciascun concorso, in carta bollata. E' ammessa la presentazione di copie fotografiche purchè in regola con il bollo e debitamente autenticate nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

f) originale del titolo speciale in bollo richiesto per le singole qualifiche di concorso, di cui al precedente art. 2 e cioè:

patente di capitano di lungo corso (per ufficiale navale);

patente di capitano di macchina o di macchinista di 1ª classe, valida anche per le motonavi (per ufficiale macchinista);

patente di meccanico navale di 1ª e 2ª classe o patente di motorista navale di 1ª o 2ª classe (per motorista);

diploma di elettricista, ovvero certificato di servizio in uno stabilimento elettromeccanico come operaio elettricista (per elettricista).

Dei titoli suddetti è ammessa la presentazione di copie fotografiche con le modalità di cui alla precedente lettera *e*);

g) originale, o copia fotografica con le modalità di cui alla precedente lettera *e*), dell'estratto matricolare mercantile dal quale risulti la navigazione secondo quanto richiesto al precedente art. 2. Per i concorrenti ai posti di motorista e di elettricista, dal documento in questione deve risultare anche la iscrizione nella gente di mare di 1ª categoria;

h) certificato in bollo di eseguito accertamento del sangue per la lue in esecuzione alle norme della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici.

Il certificato per essere valido deve essere stato rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione;

i) uno dei seguenti documenti militari in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare (o stato di servizio per gli ufficiali) se:
ufficiale in congedo o in servizio;
sottufficiale o militare di truppa in congedo;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi;

2) certificato di esito di leva, se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva, se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono, per i militari alle armi (esclusi gli ufficiali: vedasi punto 1).

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, e il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso nei modi di cui alla precedente lettera *e*) nonchè i documenti indicati alle lettere *f*) e *g*) del presente articolo.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il titolo richiesto per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *c*), nonché i documenti indicati alle lettere *f*) e *g*), del presente articolo, anche nel caso che gli stessi siano già presentati per altri motivi ad impianti dell'Azienda, nonché l'attestato dell'impianto di appartenenza dal quale risulti la condizione di dipendente di ruolo, la qualifica rivestita e la data di assunzione in servizio, se non presentato come titolo di preferenza.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità determina la decadenza.

Art. 13.
Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonché gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni della qualifica per la quale hanno concorso.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali, di seguito distinti per ciascuna qualifica:

1) *Ufficiale navale*:

acutezza visiva: 10/10 in ciascun occhio senza lenti;
campo visivo: normale;
senso cromatico: soddisfacente;
udito: voce afona percepita alla distanza di non meno di metri 8 da ciascun orecchio;
altezza minima: metri 1,50.

2) *Ufficiale di macchina*:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente; è ammessa correzione con lenti sferiche + 4D ovvero — 5D (purché la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e con lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purchè la correzione sia efficace e tollerata;
campo visivo: normale;
senso cromatico: soddisfacente;
udito: voce afona percepita alla distanza di non meno di metri 8 da ciascun orecchio;
altezza minima: metri 1,50.

3) *Motorista*:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente; è ammessa correzione con lenti sferiche + 4D ovvero — 5D (purché la differenza di refrazione non sia superiore a 3 diottrie) e con lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purchè la correzione sia efficace e tollerata;
campo visivo: normale;
senso cromatico: soddisfacente;
udito: voce afona percepita alla distanza di non meno di metri 8 da ciascun orecchio;
altezza minima: metri 1,50.

4) *Elettricista*:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente; è ammessa correzione con lenti sferiche + 4D ovvero — 5D (purché la differenza di refrazione non sia superiore a 3 diottrie) e con lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purché la correzione sia efficace e tollerata;
campo visivo: normale;
senso cromatico: soddisfacente;
udito: voce afona percepita alla distanza di non meno di metri 8 complessivamente ed a non meno di metri 2 dallo orecchio peggiore;
altezza minima: metri 1,50.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti a ciascuna delle cennate qualifiche di concorso o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti a ciascuna delle qualifiche di cui trattasi e che essi non presentano, inoltre, i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, eventualmente corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della notifica, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato.

Detto servizio, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, o che avendovi riportato esito negativo risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nell'art. 8.

Art. 14.
Assunzione e nomina in prova

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica conseguita, spettanti in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata, salvo la esenzione totale o parziale di cui alla delibera del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, n. 108 del 12 dicembre 1967, al compimento con esito positivo del prescritto periodo di prova con eventuale frequenza di corsi di formazione professionale.

I vincitori e gli idonei assunti in impiego a seguito dei presenti concorsi hanno l'obbligo di permanere nella sede assegnata per almeno un quinquennio. Pertanto non saranno accettate domande intese ad ottenere il passaggio o il distacco ad altra sede.

Il presente decreto viene trasmesso alla corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 agosto 1976

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1976
Registro n. 27 Trasporti, foglio n. 234

ALLEGATO A

Schema di domanda
(da redigere in carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - Piazza della Croce Rossa - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome)

. . . . . .
(data e luogo di nascita)

. . . .
(domicilio per ogni comunicazione: via, n., presso, c.a.p., città, provincia)

. .
mestiere prescelto per la prova pratica (per il solo concorso a motorista).

Il sottoscritto . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di . . (indicare la qualifica del personale delle navitraghetto per la quale si intende concorrere tra quelle indicate all'art. 1 del bando) indetto con decreto ministeriale 11 agosto 1976, n. 1929, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di domicilio o del recapito sopra indicato.

Inoltre dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto all'elevamento del limite di età . . (indicare la eventuale appartenenza alle categorie previste dalle leggi in vigore);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne penali o le misure di prevenzione riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in posssso del seguente titolo di studio . conseguito nell'anno scolastico presso (indicare istituto e città sede dello stesso);

di essere in possesso dei seguenti titoli speciali prescritti per l'ammissione al concorso (indicare i titoli speciali posseduti e richiesti per la qualifica di concorso, come specificati all'art. 2 del bando);

di aver soddisfatto agli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel programma del concorso.

Data, . . .

Firma .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste all'art. 3 del decreto).

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(10864)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli e per esami, a quarantuno posti di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione della carriera direttiva scientifica degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria per la direzione delle sezioni operative degli istituti di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1976, registro n. 1, foglio n. 167, con il quale sono stati indetti i concorsi, per titoli ed esami, a quarantuno posti di direttore di sezione della carriera direttiva scientifica degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina delle commissioni giudicatrici ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Sono nominate le commissioni giudicatrici dei concorsi per direttore di sezione straordinario degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui al decreto ministeriale 10 dicembre 1975, citato nelle premesse, costituite secondo le annesse tabelle.

Ai componenti delle commissioni spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, del presumibile importo di L. 4.100.000 a carico del cap. 1112 e di lire 4.600.000 a carico del cap. 1019 dell'esercizio finanziario 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 maggio 1976

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1976
Registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 19

COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA DIREZIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA NUTRIZIONE DELLE PIANTE DI ROMA.

Presidente:

Vitamore dott. Nicola, presidente di sezione della Corte dei conti.

Membri:

Tombesi prof. Luciano, direttore dell'istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma;

Monzini prof. Andrea, direttore dell'istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano;

Picci prof. Giovanni, ordinario di microbiologia agraria e tecnica presso l'Università di Pisa;

Lisanti prof. Luigi Enrico, ordinario di chimica agraria presso l'Università di Bari.

Segretario:

Armeni dott.ssa Giuliana, primo dirigente del Ministero.

COMMISSIONE GIUDICATRICE DEI CONCORSI, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA DIREZIONE DELLE SEZIONI OPERATIVE CENTRALI - FISIOPATIE - MALATTIE DELLE PIANTE FORESTALI - DIFESA E DISERBO DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA PATOLOGIA VEGETALE DI ROMA.

Presidente:

Bovio dott. Giovanni, presidente di sezione della Corte dei conti.

Membri:

Graniti prof. Antonio, direttore dell'istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma;

Zocchi prof. Rodolfo, direttore dell'istituto sperimentale per la zoologia agraria di Firenze;

Goidanich prof. Gabriele, ordinario di patologia vegetale presso l'Università di Bologna;
Ciccarone prof. Antonio, ordinario di patologia vegetale presso l'Università di Bari.

Segretario:
Colavita dott. Antonio, primo dirigente del Ministero.

COMMISSIONE GIUDICATRICE DEI CONCORSI, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA DIREZIONE DELLE SEZIONI OPERATIVE DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOLOGIA AGRARIA DI FIRENZE.

Presidente:
Bovio dott. Giovanni, presidente di sezione della Corte dei conti.

Membri:
Zocchi prof. Rodolfo, direttore dell'istituto sperimentale per la zoologia agraria di Firenze;
Graniti prof. Antonio, direttore dell'istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma;
Vidano prof. Carlo, ordinario di bachicoltura e apicoltura presso l'Università di Torino;
Martelli prof. Minos, ordinario di entomologia agraria presso l'Università di Milano.

Segretario:
Colavita dott. Antonio, primo dirigente del Ministero.

COMMISSIONE GIUDICATRICE DEI CONCORSI, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA DIREZIONE DELLE SEZIONI OPERATIVE DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE AGRONOMICO DI BARI.

Presidente:
Vitamore dott. Nicola, presidente di sezione della Corte dei conti.

Membri:
Lanza prof. Felice, direttore dell'istituto sperimentale agronomico di Bari;
Porcelli prof. Sergio, direttore dell'istituto sperimentale per l'orticoltura di Salerno;
Lisanti prof. Luigi, ordinario di chimica agraria presso la Università di Bari;
Marzi prof. Vittorio, ordinario di agronomia generale e coltivazioni erbacee presso l'Università di Bari.

Segretario:
Armeni dott.ssa Giuliana, primo dirigente del Ministero.

COMMISSIONE GIUDICATRICE DEI CONCORSI, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA DIREZIONE DELLE SEZIONI OPERATIVE DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA DI ROMA.

Presidente:
Zingale dott. Salvatore, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Membri:
Mazziotti Di Celso prof. Pietro, direttore dell'istituto sperimentale per la zootecnia di Roma;
Haussmann prof. Giovanni, direttore dell'istituto sperimentale per le colture foraggere di Lodi;
Montemurro prof. Orlando, ordinario di zootecnia speciale presso l'Università di Bari;
Borgioli prof. Elvio, ordinario di zootecnia generale presso l'Università di Firenze.

Segretario:
Gnocchini dott. Rolando, primo dirigente del Ministero.

COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA DIREZIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA CEREALICOLTURA DI ROMA.

Presidente:
Bovio dott. Giovanni, presidente di sezione della Corte dei conti.

Membri:
Bianchi prof. Angelo, direttore dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma;
Haussmann prof Giovanni, direttore dell'istituto sperimentale per le colture foraggere di Lodi;
Fontana prof. Paolo, ordinario di chimica agraria presso l'Università cattolica di Milano;
Ciusa prof. Walter, ordinario di merceologia presso l'Università di Bologna.

Segretario:
Colavita dott. Antonio, primo dirigente del Ministero.

COMMISSIONE GIUDICATRICE DEI CONCORSI, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA DIREZIONE DELLE SEZIONI OPERATIVE DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'ORTICOLTURA DI SALERNO.

Presidente:
Zingale dott. Salvatore, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Membri:
Porcelli prof. Sergio, direttore dell'istituto sperimentale per l'orticoltura di Salerno;
Monzini prof. Andrea, direttore dell'istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano;
Salerno prof. Mario, ordinario di fisiopatologia presso la Università di Bari;
Favilli prof. Ranieri, ordinario di agronomia generale e coltivazioni erbacee presso l'Università di Pisa.

Segretario:
Gnocchini dott. Rolando, primo dirigente del Ministero.

COMMISSIONE GIUDICATRICE DEI CONCORSI, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA DIREZIONE DELLE SEZIONI OPERATIVE DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LE COLTURE INDUSTRIALI DI BOLOGNA.

Presidente:
Vitamore dott. Nicola, presidente di sezione della Corte dei conti.

Membri:
Bianchi prof. Angelo, direttore dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma;
Monzini prof. Andrea, direttore dell'istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano;
Cultrera prof. Rolando, ordinario di chimica industriale presso l'Università di Bologna;
Zanini prof. Emilio, ordinario di agronomia generale e coltivazioni erbacee presso l'Università cattolica di Piacenza.

Segretario:
Armeni dott.ssa Giuliana, primo dirigente del Ministero.

COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA DIREZIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA CENTRALE — PROPAGAZIONE — DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FLORICOLTURA DI SAN REMO.

Presidente:
Zingale dott. Salvatore, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Membri:
Puccini prof. Giuliano, direttore dell'istituto sperimentale per la floricoltura di San Remo;
Porcelli prof. Sergio, direttore dell'istituto sperimentale per l'orticoltura di Salerno;
Sasso prof. Guido, ordinario di agraria generale e coltivazioni erbacee presso l'Università di Torino;
Caruso prof. Pietro, ordinario di orticoltura e floricoltura presso l'Università di Palermo.

Segretario:
Gnocchini dott. Rolando, primo dirigente del Ministero.

COMMISSIONE GIUDICATRICE DEI CONCORSI, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA DIREZIONE DELLE SEZIONI OPERATIVE DEGLI ISTITUTI SPERIMENTALI PER LA FRUTTICOLTURA DI ROMA E PER L'AGRUMICOLTURA DI ACIREALE.

Presidente:
Zingale dott. Salvatore, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Membri:
Spina prof. Paolo, direttore dell'istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale;

Branzanti prof. Edoardo, direttore dell'istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma;
Donno prof. Giacinto, ordinario di coltivazioni arboree presso l'Università di Bari;
Carlone prof. Raffaele, ordinario di coltivazioni arboree presso l'Università di Torino.

Segretario:
Gnocchini dott. Rolando, primo dirigente del Ministero.

COMMISSIONE GIUDICATRICE DEI CONCORSI, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA DIREZIONE DELLE SEZIONI OPERATIVE DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'ASSESTAMENTO FORESTALE E L'APICOLTURA DI TRENTO.

Presidente:
Vitamore dott. Nicola, presidente di sezione della Corte dei conti.

Membri:
Morandini prof. Riccardo, direttore dell'istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo;
Ronchetti prof. Giulio, direttore dell'istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze;
Patrone prof. Generoso, ordinario di assestamento forestale presso l'Università di Firenze;
Magini prof. Ezio, ordinario di selvicoltura presso l'Università di Firenze.

Segretario:
Armeni dott.ssa Giuliana, primo dirigente del Ministero.

COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA DIREZIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'ELAIOTECNICA DI PESCARA.

Presidente:
Bovio dott. Giovanni, presidente di sezione della Corte dei conti.

Membri:
Tarantola prof. Clemente, direttore dell'istituto sperimentale per l'enologia di Asti;
Fiorino prof. Piero, direttore dell'istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza;
Lalatta prof. Filippo, ordinario di coltivazioni arboree presso l'Università di Milano;
Nebbia prof. Giorgio, ordinario di merceologia presso la Università « Pro deo » di Roma.

Segretario:
Colavita dott. Antonio, primo dirigente del Ministero.

COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA DIREZIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA VALORIZZAZIONE TECNOLOGICA DEI PRODOTTI AGRICOLI DI MILANO.

Presidente:
Vitamore dott. Nicola, presidente di sezione della Corte dei conti.

Membri:
Monzini prof. Andrea, direttore dell'istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano;
Spina prof. Paolo, direttore dell'istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale;
Cantarelli prof. Corrado, ordinario di industrie alimentari presso l'Università di Milano;
D'Amore prof. Giovanni, ordinario di merceologia presso l'Università di Messina.

Segretario:
Armeni dott.ssa Giuliana, primo dirigente del Ministero.

COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA DIREZIONE DELLE SEZIONI OPERATIVE DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE LATTIERO-CASEARIO DI LODI.

Presidente:
Bovio dott. Giovanni, presidente di sezione della Corte dei conti.

Membri:
Monzini prof. Andrea, direttore dell'istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano;
Haussmann prof. Giovanni, direttore dell'istituto sperimentale per le colture foraggere di Lodi;
Treccani Degli Alfieri prof. Vittorio, ordinario di microbiologia e tecnica presso l'Università di Milano;
Galoppini prof. Carlo, ordinario di industrie agrarie (enologia, caseifici, oleifici) presso l'Università di Pisa.

Segretario:
Colavita dott. Antonio, primo dirigente del Ministero.

COMMISSIONE GIUDICATRICE DEI CONCORSI, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA DIREZIONE DELLE SEZIONI OPERATIVE DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'ENOLOGIA DI ASTI.

Presidente:
Bovio dott. Giovanni, presidente di sezione della Corte dei conti.

Membri:
Tarantola prof. Clemente, direttore dell'istituto sperimentale per l'enologia di Asti;
Cosmo prof. Italo, direttore dell'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto;
Bolcato prof. Virgilio, ordinario di industrie agrarie presso l'Università di Padova;
Florenzano prof. Gino, ordinario di microbiologia agraria e tecnica di coltivazioni arboree presso l'Università di Firenze.

Segretario:
Colavita dott. Antonio, primo dirigente del Ministero.

(10994)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a due posti di custode in prova presso l'osservatorio astronomico di Collurania.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, n. 19-20 dell'8-15 maggio 1975, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1975, registro n. 24 Istruzione, foglio n. 237, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a due posti di custode in prova presso l'osservatorio astronomico di Collurania, indetto con decreto ministeriale 7 ottobre 1970.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 7 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1975, registro n. 24 Istruzione, foglio n. 238, con il quale è stato dichiarato il vincitore del concorso predetto.

(10602)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore presso l'esservatorio astronomico di Collurania.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 37-38 dell'11-18 settembre 1975, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1975, registro n. 19 Istruzione, foglio n. 43, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Collurania, indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 1970.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 26 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1975, registro n. 19 Istruzione, foglio n. 14, con il quale è stato dichiarato il vincitore del concorso predetto.

(10597)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a trenta posti di coadiutore in prova nelle segreterie universitarie per le sedi della regione Piemonte.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 35-36 del 28 agosto-4 settembre 1975, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1975, registro n. 57 Istruzione, foglio n. 62, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, a trenta posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, per le sedi della regione Piemonte, indetto con decreto ministeriale 10 agosto 1973.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 25 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1975, registro n. 57 Istruzione, foglio n. 63, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso predetto.

(10601)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a quattro posti di custode in prova presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 15-16 del 10-17 aprile 1975, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1974, registro n. 80 Istruzione, foglio n. 17, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a quattro posti di custode in prova presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1970.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 9 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1974, registro n. 80 Istruzione, foglio n. 16, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso predetto.

(10596)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Modificazione alla composizione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Siracusa.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3289 del 22 maggio 1974, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso emarginato;

Visto il successivo decreto di modifica n. 6427 del 10 dicembre 1975;

Visto che, quale docente di clinica e patologia medica, su designazione dell'ordine provinciale dei medici, è stato nominato il prof. Luigi Scapellato;

Considerato che il medesimo risulta essere primario ospedaliero di medicina, per cui la designazione e la successiva nomina sono non conformi al disposto degli articoli 2, 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Ritenuto dovere nuovamente modificare la composizione della commissione giudicatrice di che trattasi;

Viste le designazioni dell'ordine dei medici pervenute con nota n. 1283 del 15 maggio 1976;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 9 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Per quanto in premessa la commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Avola, Palazzolo e Rosolini si compone come appresso:

Presidente:

Fragalà dott. Salvatore, ispettore generale amministrativo c/o l'ufficio del medico provinciale di Catania.

Componenti:

Di Blasi dott. Corrado, direttore di sezione c/o la prefettura di Siracusa;

Di Blasi prof. Raffaele, docente d'igiene c/o l'Università di Messina;

D'Agata prof. Angelo, direttore dell'istituto di patologia speciale medica dell'Università di Catania;

Galia dott. Concetto, primo dirigente medico titolare dell'ufficio del medico provinciale di Catania.

Segretario:

Russo dott.ssa Maria Luisa, direttore di sezione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori, non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, presso l'ufficio del medico provinciale di Siracusa e li proseguirà presso l'istituto d'igiene dell'Università di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo ufficio e della prefettura di Siracusa.

Siracusa, addì 2 ottobre 1976

Il medico provinciale: RUSSO

(10996)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2921 del 7 agosto 1976, con il quale, a seguito di rinunzie, sono stati dichiarati i vincitori delle singole condotte mediche vacanti al 30 novembre 1974;

Viste le rinuncie esplicitamente pervenute e quelle concretatesi per la decorrenza dei termini di legge fissati;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi, indicato dai singoli candidati;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

Per effetto delle rinuncie espresse o concretatesi per la decorrenza dei termini di legge, il dott. Castrillo Corrado è dichiarato vincitore del concorso indicato in premessa per la condotta unica del comune di S. Ambrogio sul Garigliano.

Il sindaco del comune predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e del comune interessato.

Frosinone, addì 18 settembre 1976

Il medico provinciale: FISCHETTI

(10843)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA CROCE » DI MONTALCINO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assitente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Montalcino (Siena).

(11028)

OSPEDALE MAGGIORE DI MODICA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modica (Ragusa).

(11031)

OSPEDALE « SS. ANNUNZIATA » DI VARZI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente del laboratorio medico;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Varzi (Pavia).

(11032)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI PAVULLO NEL FRIGNANO

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pavullo nel Frignano (Modena).

(11027)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI VERCELLI

Concorso ad un posto di aiuto del servizio autonomo di recupero e rieducazione funzionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio autonomo di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vercelli.

(11022)

OSPEDALE CIVILE « S. CAMILLO » DI COMACCHIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di radiologia medica;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Comacchio (Ferrara).

(11024)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762750)